*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 142° — Numero 184**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 9 agosto 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

### COMUNICAZIONE IMPORTANTE

**In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.**

**Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it**

**È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.**

## SOMMARIO

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 206

**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**

DELIBERAZIONE 6 giugno 2001.

**Approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 2000.** (Deliberazione n. 248/01/CONS).

**01A7716**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2001, n. **322.**

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, in attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e i relativi controlli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 40, comma quinto, che prevede l'emanazione di apposite norme regolamentari esecutive e integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo recante attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE, concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e i relativi controlli;

Vista la direttiva 98/95/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;

Vista la direttiva 98/96/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 che modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiali, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;

Vista la direttiva 66/400/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole e successive modificazioni;

Vista la direttiva 66/401/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e successive modificazioni;

Vista la direttiva 66/402/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e successive modificazioni;

Vista la direttiva 66/403/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-semi e successive modificazioni;

Vista la direttiva 69/208/CEE del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e successive modificazioni;

Vista la direttiva 70/457/CEE del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e successive modificazioni;

Vista la direttiva 70/458/CEE del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della sanità, della giustizia, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Per "commercializzazione" s'intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso. Non sono considerate commercializzazione le operazioni non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà come:

*a)* la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;

*b)* la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite;

*c)* la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune

materie prime agricole a fini industriali, ovvero per la propagazione di sementi finalizzata alla produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto.

Il fornitore delle sementi di cui alla lettera *c)* del secondo comma trasmette all'ente delegato ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi, anche tramite la propria organizzazione di rappresentanza, comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.

Nel caso di fornitura di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, l'Ente delegato informa la commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, la quale può acquisire, su richiesta, la documentazione relativa.

Il soggetto fornitore delle sementi deve, comunque, essere sempre chiaramente identificato nella sua funzione e ragione sociale, ed essere un soggetto autorizzato ad operare nel settore delle sementi ai sensi delle disposizioni vigenti.

A tale scopo sono considerati produttori sementieri le imprese legalmente costituite in possesso della prevista licenza sementiera ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971, che svolgono, in proprio o mediante appositi contratti di coltivazione, l'attività di produzione, lavorazione e commercializzazione di sementi.

I prestatori di servizi, qualora svolgano attività di lavorazione delle sementi, devono essere in possesso della licenza sementiera prevista dall'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971.

Sono considerati Agricoltori moltiplicatori sementieri (AMS) le aziende o imprese agricole, registrate negli specifici elenchi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che svolgono, anche in forma non esclusiva, attività di coltivazione finalizzata alla moltiplicazione di sementi per conto di imprese sementiere, sulla base di specifici contratti di coltivazione stabiliti direttamente o tramite le rispettive organizzazioni di produttori.

Nella fornitura di prodotti sementieri di cui alla lettera *c)* del secondo comma devono essere tenuti distinti quelli di varietà geneticamente modificate, che devono essere facilmente identificabili. Deve essere comunque garantita la conoscibilità dell'origine di tutti i prodotti sementieri oggetto della fornitura.

Ogni riferimento al concetto di "vendita" contenuto nel presente regolamento si intende fatto al concetto di commercializzazione, come definito nel secondo comma.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, determina, in conformità alle disposizioni comunitarie, le modalità di applicazione di quanto previsto al secondo comma.».

Art. 2.

1. All'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è aggiunto il seguente comma:

«Il Ministero delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, stabilisce, conformemente alle disposizioni comunitarie, eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui all'allegato 3.».

Art. 3.

1. L'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, è sostituito dal seguente:

«Art. 8-*bis.* — 1. I miscugli di sementi e di materiali di moltiplicazione previsti all'articolo 10 della legge n. 1096 del 1971 sono così definiti:

*a)* miscugli destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi di specie vegetali di cui all'allegato I o II della legge n. 1096 del 1971, o all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni, con esclusione delle varietà di cui all'articolo 15, terzo comma, del presente regolamento;

*b)* miscugli non destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi appartenenti a specie vegetali di cui all'allegato I, punto 2, e all'allegato II, punto 1, della legge n. 1096 del 1971, e sementi appartenenti a specie vegetali non incluse tra quelle richiamate nel presente comma;

*c)* miscugli destinati alla salvaguardia dell'ambiente naturale, nel quadro della conservazione delle risorse genetiche di cui all'articolo 44-*bis* della legge n. 1096 del 1971: i miscugli contenenti sementi appartenenti a specie e varietà di cui all'allegato I, punto 2, e allegato II, punto 1, della legge n. 1096 del 1971, e sementi appartenenti a specie vegetali non incluse tra quelle richiamate nel presente comma;

*d)* miscugli di diverse specie di cereali: i miscugli di sementi di specie di cereali di cui all'allegato I della legge n. 1096 del 1971;

*e)* miscugli di diverse varietà di specie di cereali: i miscugli di varietà diverse di una specie di cereali purché tali miscugli, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche, risultino particolarmente efficaci contro la propagazione di taluni organismi nocivi;

*f)* miscugli destinati alla produzione di fiori: i miscugli di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili, costituiti da due o più varietà o colore, se i prodotti sono commercializzati secondo la varietà o il colore, della stessa specie;

*g)* miscugli destinati alla produzione di ortaggi: i miscugli di sementi standard di più varietà della stessa specie in piccoli imballaggi.

2. I miscugli di cui alla lettera *c)* del comma 1 devono escludere totalmente (100 per cento) materiale sementiero derivante da varietà geneticamente modificate nonché qualsiasi forma di contaminazione da detto materiale.

3. Al fine di evitare forme di contaminazione genetica non previste e che possano arrecare danno ai sistemi agrari, alle produzioni biologiche o ad habitat naturali protetti di piante e animali del Paese, i miscugli in cui siano mescolati prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate con prodotti sementieri di varietà non geneticamente modificate, devono rispettare per quanto attiene alla loro coltivazione e commercializzazione le medesime disposizioni previste per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate.

4. Le diverse componenti dei suddetti miscugli devono essere conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione ad esse applicabili.

5. I piccoli imballaggi contenenti miscugli di sementi di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 nonché gli imballaggi contenenti miscugli di sementi o di materiali di moltiplicazione definiti alle lettere *f)* e *g)* del medesimo comma 1 non devono essere superiori al peso od al numero di pezzi indicati nell'allegato 4.

6. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni comunitarie, determina:

*a)* altre condizioni relative ai miscugli di cui al primo comma, lettere *a)* e *b)*, compresa l'etichettatura, il rilascio alle imprese dell'autorizzazione tecnica di produzione, il controllo della produzione e il campionamento dei lotti di partenza e dei miscugli prodotti;

*b)* le condizioni relative alla commercializzazione dei miscugli di cui al primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)*;

*c)* le specie cui si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera *g)*, le dimensioni massime per gli imballaggi e i requisiti per l'etichettatura.».

Art. 4.

1. L'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è modificato come segue:

*a)* al primo comma, le parole: «degli ultimi quattro commi dell'articolo 11 della legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge n. 1096 del 1971»;

*b)* all'ottavo comma, secondo periodo, dopo le parole: «piccole confezioni di prodotti sementieri» sono aggiunte le seguenti: «, diversi da quelli di varietà geneticamente modificate»;

*c)* dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente:

«Per i piccoli imballaggi di tuberi-seme di patate chiusi sul territorio nazionale il Ministro delle politiche agricole e forestali può stabilire, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni comunitarie, deroghe alle norme riguardanti la loro etichettatura.».

Art. 5.

1. All'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Una varietà geneticamente modificata può essere iscritta nell'apposita sezione del registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 17 previa verifica effettuata con le procedure di cui all'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971 che:

*a)* sia stata data attuazione a tutte le misure atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana, sull'ambiente e il sistema agrario del Paese, derivanti dall'emissione deliberata nell'ambiente o dall'immissione sul mercato di tale varietà, previste dalla normativa comunitaria e nazionale;

*b)* non comporti danni immediati o differiti per la produzione agricola tradizionale del Paese, non riduca irreversibilmente la biodiversità agricola e non comporti danni all'habitat naturale di animali e piante tipiche del paesaggio naturale o di aree protette, in conformità a quanto stabilito dalla Convenzione sulla diversità biologica (CBD) e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena;

*c)* non comporti altri danni diretti o indiretti al sistema agrario che caratterizza il territorio di riferimento;

*d)* risponda, per tutte le sue caratteristiche alle esigenze di tutela fissate nel "principio di precauzione".

Nel caso di una varietà geneticamente modificata i cui prodotti siano destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, la stessa può essere iscritta nel registro solo se tali alimenti o ingredienti alimentari siano già stati autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 258/97.».

Art. 6.

1. L'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è modificato come segue:

*a)* al secondo comma sono aggiunti i seguenti periodi:

«È istituita un'apposita sezione del registro di cui al presente articolo dove riportare le varietà geneticamente modificate e nella quale, accanto a ciascuna varietà, siano indicate la natura della modifica genetica, l'effetto prodotto dalla stessa, il numero e il tipo di geni che sono stati trasferiti, nonché il tipo di marcatori utilizzati per l'introduzione del o dei geni ed il numero del brevetto. Inoltre chiunque commercializzi tali varietà deve indicare chiaramente nel proprio catalogo, o qualsiasi altro foglio informativo, che si tratta di varietà geneticamente modificata. Nei locali adibiti alla vendita, all'ingrosso o al dettaglio, dei prodotti sementieri, o alla vendita promiscua di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, è vietato detenere e vendere prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, che non siano confezionati in involucri od imballaggi chiusi e debitamente etichettati ai sensi delle disposizioni vigenti. Detti prodotti sementieri devono, inoltre, essere sistemati in apposite scaffalature, o apposite sezioni o aree dei suddetti locali, che siano nettamente separate ed opportunamente distanziate dagli altri prodotti; in tali aree o scaf-

falature devono essere apposti, in maniera ben visibile, cartelli di dimensioni non inferiori a centimetri 15 per centimetri 30 recanti la dicitura:

"Prodotti Geneticamente Modificati".»;

*b)* i commi decimo e undicesimo sono sostituiti dai seguenti:

«L'iscrizione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima e può essere rinnovata per periodi determinati, ove la coltura sia così estesa da giustificarla, o che la stessa debba essere mantenuta nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, sempre che risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneità e di stabilità, ovvero i criteri stabiliti per la varietà da conservazione dall'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971.

Le domande di rinnovo devono essere presentate non oltre due anni prima della scadenza dell'iscrizione; tale scadenza non si applica per le varietà da conservazione definite dall'articolo 19-*bis*, comma 1, della legge n. 1096 del 1971.

Nel caso di varietà geneticamente modificate l'iscrizione nell'apposita sezione del registro varietale di cui all'articolo 17 potrà essere rinnovata, previo parere della commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, che tiene conto anche degli esiti del monitoraggio.».

Art. 7.

1. L'articolo 17-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è modificato come segue:

*a)* al terzo comma l'ultima frase è soppressa;

*b)* dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

«Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni comunitarie, determina le modalità di applicazione del primo, del secondo e del terzo comma.».

Art. 8.

1. Il quindicesimo comma dell'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è sostituito dal seguente:

«Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni stabilite dalla legge n. 1096 del 1971 e dal presente regolamento si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di sperimenti temporanei conformemente alle disposizioni comunitarie. La durata dell'esperimento non può superare sette anni e, nel caso dei tuberi di patata da semina, non può interessare le disposizioni di natura fitosanitaria.».

Art. 9.

1. L'articolo 21, parte II, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è sostituita dalla seguente:

«II) sementi di piante foraggere:

A) sementi di base (tutte le specie);

B) sementi certificate (navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero, loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, trifoglio persico, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, fieno greco, dactylis o erba mazzolina, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, fleolo bulboso, medica varia, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide gigantea, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella, bromo, bromo dell'Alaska, erba capriola, erba di Harding, festulolium, facelia);

C) sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione (lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata, erba medica, pisello da foraggio, favino);

D) sementi commerciali (i generi e le specie contemplati nell'allegato II della legge n. 1096 del 1971).».

Art. 10.

1. Il primo comma dell'articolo 22 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è modificato come segue:

*a)* la lettera *d)* del punto C) è sostituita dalla seguente:

«*d)* per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a), b)* e *c)*, oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.»;

*b)* la lettera *d)* del punto D) è sostituita dalla seguente:

«*d)* per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a), b)* e *c)*, oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.»;

*c)* la lettera *d)* del punto E) è sostituita dalla seguente:

«*d)* per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a), b)* e *c)*, oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.».

Art. 11.

1. L'articolo 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. — 1. Per le sementi di piante foraggere, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 21 sono le seguenti:

*A) Sementi di base.*

1. Sementi di varietà selezionate:

*a)* che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

*b)* che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di sementi della categoria "sementi certificate" che di "sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione";

*c)* che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;

*d)* che, all'atto dell'esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. Sementi di varietà locali:

*a)* che siano prodotte sotto il controllo ufficiale di una o più aziende di una regione di origine esattamente delimitata, aziende ufficialmente riconosciute idonee per la produzione di varietà locali;

*b)* che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate", che di "sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione";

*c)* che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per sementi di base;

*d)* che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

*B) Sementi certificate (navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero, loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, trifoglio persico, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, fieno greco, dactylis o erba mazzolina, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, fleolo bulboso, medica varia, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide gigantea, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella, bromo, bromo dell'Alaska, erba capriola, erba di Harding, festulolium, facelia):*

*a)* che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;

*b)* che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi foraggere;

*c)* che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;

*d)* per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.

*C) Sementi certificate di 1ª riproduzione (lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata, erba medica, pisello da foraggio, favino):*

*a)* che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;

*b)* che sia prevista la destinazione, sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 2ª riproduzione" che per una produzione diversa da quella di sementi di foraggere;

*c)* che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;

*d)* per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.

*D) Sementi certificate di 2ª riproduzione (lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata, erba medica, piselli da foraggio, favino):*

*a)* che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purché le sementi di detta generazione siano risultate, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;

*b)* che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quelle di sementi di piante foraggere;

*c)* che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;

*d)* per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, oppure per le quali sia stata con-

statata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.

*E) Sementi commerciali dei generi e specie contemplati nell'allegato II della legge n. 1096 del 1971:*

*a)* che siano identificate per le specie;

*b)* che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali;

*c)* che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b).*».

Art. 12.

1. All'articolo 24, primo comma, punto *B)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.».

Art. 13.

1. All'articolo 25 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis.* — Durante tutte le operazioni di produzione dei tuberi-seme, inclusa la calibratura, il magazzinaggio, il trattamento e il trasporto, devono essere adottate, per ragioni fitosanitarie, misure idonee a separare i tuberi-seme dalle altre patate. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, stabilisce le modalità di applicazione del presente comma.».

Art. 14.

1. Il primo comma dell'articolo 26 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è modificato come segue:

*a)* la lettera *d)* del punto *B)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.»;

*b)* la lettera *d)* del punto *C)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.»;

*c)* la lettera *d)* del punto *D)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.»;

*d)* la lettera *d)* del punto *E)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.»;

*e)* la lettera *d)* del punto *F)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 26 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, è inserito il seguente:

«Art. 26-*bis.* — 1. Qualora venga eseguito un esame sotto sorveglianza ufficiale di cui agli articoli 22, primo comma, punti *C)*, *D)* e *E)*, 23, primo comma, punti *B)*, *C)* e *D)*, 24, primo comma, punto *B)*, e 26, primo comma, punti *B)*, *C)*, *D)*, *E)* ed *F)*, del presente regolamento debbono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

*a)* il personale addetto all'esame sotto sorveglianza ufficiale:

1) deve essere alle dipendenze di un'impresa in possesso della licenza alla produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti prevista dall'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971;

2) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche previste dal secondo comma dell'articolo 18 del presente regolamento;

3) non deve trarre alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;

4) deve essere ufficialmente autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali su proposta dell'ente incaricato dei controlli ai fini della certificazione di cui all'articolo 23 della legge n. 1096 del 1971; tale autorizzazione comprende, da parte di detto personale, la firma di una dichiarazione di impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;

5) deve svolgere le ispezioni previste per i controlli ufficiali dal terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 1096 del 1971;

*b)* la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;

*c)* una parte delle sementi prodotte deve essere controllata da ispettori ufficiali; tale parte è del 10 per cento per le colture ad autoimpollinazione e del 20 per cento per quelle a impollinazione incrociata ovvero, per le specie per le quali sono previsti controlli ufficiali di laboratorio che ricorrono a processi morfologici, fisiologici o, se del caso, biochimici per identificare la varietà e determinare la purezza, rispettivamente del 5 per cento e del 15 per cento;

*d)* una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale.

2. Lautorizzazione di cui al comma 1, lettera *a)*, punto 4), è sospesa o revocata agli ispettori ufficiali che violano le norme che disciplinano i controlli ufficiali; qualora sia accertata tale violazione, la certificazione della semente controllata è annullata a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti.».

Art. 16.

1. L'articolo 31 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è modificato come segue:

*a)* al terzo comma le parole: «in un altro Stato membro» sono sostituite con le parole: «in ambito comunitario»;

*b)* dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.».

Art. 17.

1. L'articolo 32 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è modificato come segue:

*a)* al terzo comma le parole: «in un altro Stato membro» sono sostituite con le parole «in ambito comunitario»;

*b)* dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.».

Art. 18.

1. L'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è modificato come segue:

*a)* al terzo comma le parole: «in un altro Stato membro» sono sostituite dalle seguenti: «in ambito comunitario»;

*b)* dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.».

Art. 19.

1. L'articolo 35 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è modificato come segue:

*a)* al terzo comma le parole: «in un altro Stato membro» sono sostituite dalle seguenti: «in ambito comunitario»;

*b)* dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.».

Art. 20.

1. Nell'allegato IV del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, al numero 1), punto *B),* lettera *b)*, dopo le parole: «sementi certificate», sono aggiunte le seguenti: «sementi di base,».

Art. 21.

1. L'allegato V, parte II, punto 1), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è modificato come segue:

*a)* alla lettera *A)*, numero 6), il termine: «sementi certificate» è sostituito con: «categoria»;

*b)* alla lettera *B)*, punto *a)*, numero 6), il termine: «sementi certificate» è sostituito con «categoria».

Art. 22.

1. L'allegato VI del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è modificato come segue:

*a)* nella parte I, lettera *C)* Foraggere, sezione I, il secondo periodo del numero 1 è sostituito dal seguente:

«La purezza varietale minima deve essere pari a:

*Poa pratensis* (varietà apomittiche), *Brassica napus* var. napobrassica e *Brassica oleracea*, *convar. acephala:* 98 per cento;

*Pisum sativum e Vicia faba*:

sementi certificate di prima riproduzione: 99 per cento;

sementi certificate di seconda riproduzione: 98 per cento.»;

*b)* nella parte IV, lettera *A)* Patate, il numero 5 è sostituito dal seguente:

«5. I tuberi-seme di patate possono essere commercializzati solamente se hanno un calibro minimo tale da non passare attraverso una maglia quadra di 25×25 mm. Per i tuberi che sono troppo grossi per passare attraverso una maglia quadrata di 35×35 mm, i limiti inferiore e superiore del calibro sono espressi in multipli di 5. Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di una partita deve essere tale che la differenza di dimensioni tra le due maglie quadre utilizzate non superi i 25 mm. Una partita non deve contenere più del 3 per cento in peso dei tuberi con un calibro inferiore a quello minimo né più del 3 per cento in peso di tuberi con calibro superiore a quello massimo indicato.».

Art. 23.

1. L'allegato VII del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 è modificato come segue:

*a)* al punto *A)*, numero 3, il quarto paragrafo, è sostituito dal seguente:

«La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale.»;

*b)* al punto *B)*, numero 6, le parole: «L'osservanza delle norme o condizioni sopracitate deve essere esaminata mediante ispezioni ufficiali in campo» sono sostituite dalle seguenti: «La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale»;

*c)* al punto *C)*, il numero 2, è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di sementi certificate di qualsiasi categoria si deve procedere almeno ad un'ispezione sul campo, che sia ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, e nel caso delle sementi di base almeno a due ispezioni sul campo, una per i vivai ed una per le piante da seme.»;

*d)* al punto *E)*, numero 5, le parole: «Il rispetto delle norme o condizioni sopracitate deve essere esaminato all'atto di ispezioni ufficiali in campo» sono sostituite dalle seguenti: «La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

VERONESI, *Ministro della sanità*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BORDON, *Ministro dell'ambiente*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

*Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2001*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 337*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive e i regolamenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

*Note alle premesse:*

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

— L'art. 17, comma 1, della suddetta legge così recita:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

*b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

*c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

*d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— La legge 25 novembre 1971, n. 1096, reca: «Disciplina dell'attività sementiera». L'art. 40, comma quinto, della suddetta legge così recita:

«Per i materiali di moltiplicazione di patate e per le sementi cerealicole, foraggere, di barbabietole da zucchero e da foraggio, nonché per quelle di piante oleaginose e da fibra, saranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari esecutive ed integrative anche al fine di ulteriori attuazioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee numeri 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e n. 208 del 30 giugno 1969 e successive modificazioni ed integrazioni».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, reca: «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi».

— La legge 20 aprile 1976, n. 195, reca: «Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera.

— La direttiva 98/95/CE è pubblicata in CUCE L 25 del 1° febbraio 1999.

— La direttiva 98/96/CE è pubblicata in GUCE L 25 del 1° febbraio 1999.

— La direttiva 66/400/CEE è pubblicata in GUCE L 125 dell'11 luglio 1966.

— La direttiva 66/401/CEE è pubblicata in GUCE L 125 dell'11 luglio 1966.

— La direttiva 66/402/CEE è pubblicata in GUCE L 125 dell'11 luglio 1966.

— La direttiva 66/403/CEE è pubblicata in GUCE L 125 dell'11 luglio 1966.

— La direttiva 69/208/CEE è pubblicata in GUCE L 169 del 10 luglio 1969.

— La direttiva 70/457/CEE è pubblicata in GUCE L 225 del 12 ottobre 1970.

— La direttiva 70/458/CEE è pubblicata in GUCE L 225 del 12 ottobre 1970.

*Note all'art. 1:*

— Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 1. — È considerata produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri quella effettuata da imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entità, la cui attività sia indirizzata, anche saltuariamente, ai fini industriali o commerciali. È altresì considerata produzione a scopo di vendita quella effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende agrarie ed altri enti anche se al solo scopo della distribuzione ai propri associati, compartecipanti coloni, mezzadri e dipendenti. È inoltre considerata produzione a scopo di vendita la lavorazione dei prodotti sementieri effettuata per conto di terzi o comunque per la distribuzione.

*Per "commercializzazione" s'intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso. Non sono considerate commercializzazione le operazioni non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà come:*

a) *la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;*

b) *la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite;*

c) *la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero per la propagazione di sementi finalizzata alla produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto.*

*Il fornitore delle sementi di cui alla lettera* c) *del secondo comma trasmette all'Ente delegato ai sensi dell'art. 21, secondo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi, anche tramite la propria organizzazione di rappresentanza, comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.*

*Nel caso di fornitura di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, l'Ente delegato informa la Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, la quale può acquisire, su richiesta, la documentazione relativa.*

*Il soggetto fornitore delle sementi deve, comunque, essere sempre chiaramente identificato nella sua funzione e ragione sociale, ed essere un soggetto autorizzato ad operare nel settore delle sementi ai sensi delle disposizioni vigenti.*

*A tale scopo sono considerati produttori sementieri le imprese legalmente costituite in possesso della prevista licenza sementiera ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1096 del 1971, che svolgono, in proprio o mediante appositi contratti di coltivazione, l'attivita di produzione, lavorazione e commercializzazione di sementi.*

*I prestatori di servizi, qualora svolgano attività di lavorazione delle sementi, devono essere in possesso della licenza sementiera prevista dall'art. 2 della legge n. 1096 del 1971.*

*Sono considerati Agricoltori moltiplicatori sementieri (AMS) le aziende o imprese agricole, registrate negli specifici elenchi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che svolgono, anche in forma non esclusiva, attività di coltivazione finalizzata alla moltiplicazione di sementi per conto di imprese sementiere, sulla base di specifici contratti di coltivazione stabiliti direttamente o tramite le rispettive organizzazioni di produttori.*

*Nella fornitura di prodotti sementieri di cui alla lettera* c) *del secondo comma devono essere tenuti distinti quelli di varietà geneticamente modificate, che devono essere facilmente identificabili. Deve essere comunque garantita la conoscibilità dell'origine di tutti i prodotti sementieri oggetto della fornitura.*

*Ogni riferimento al concetto di "vendita" contenuto nel presente regolamento si intende fatto al concetto di commercializzazione, come definito nel secondo comma.*

*Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, determina, in conformità alle disposizioni comunitarie, le modalità di applicazione di quanto previsto al secondo comma.».*

— L'art. 21 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, così recita:

«Art. 21. — Il controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio, è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, può delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali.

Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione dei prodotti da immettere in commercio, nonché mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni.

Le operazioni di controllo devono essere affidate a personale preventivamente autorizzato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, all'esercizio di tali compiti.

Il personale di cui al precedente comma, durante l'espletamento delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.».

— L'art. 2 della legge n. 1096 del 1971, così recita:

«Art. 2. — La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'assessorato regionale dell'agricoltura, o presso l'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, competente per territorio.

La commissione è nominata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura ed è formata:

*a)* da un funzionario del servizio regionale dell'agricoltura, che la presiede;

*b)* da un direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante, competente per territorio o da un funzionario tecnico dallo stesso designato;

*c)* da due componenti scelti fra i direttori di istituti sperimentali o direttori di sezione degli stessi o fra docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree; i direttori di istituti sperimentali o di sezione degli stessi potranno designare altri funzionari tecnici in loro sostituzione;

*d)* da due rappresentanti dei produttori di sementi.

La commissione viene integrata di volta in volta, con la partecipazione di un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, o dell'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli coltivatori diretti, di un rappresentante delle cooperative agricole di conduzione di terreni, ove esistano, nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.

I componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La commissione si pronuncia sull'idoneità tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione.

Il rilascio della licenza è subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento dell'esecuzione dei lavori progettati, nonché al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 10.000 prevista dal n. 86, lettera *b)*, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

La licenza non è richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte titolari di licenza.

Con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione possono immettere in commercio sementi di base appartenenti a varietà di propria costituzione. L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo.».

*Nota all'art. 2:*

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 6. — Ai fini dell'applicazione dell'art. 6 della legge, le specie appartenenti ai seguenti gruppi sono quelle elencate, rispettivamente, nell'allegato n. 3 del presente regolamento:

1) sementi per colture erbacee da pieno campo, escluse quelle ortive, ornamentali e da fiore;

2) sementi per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore;

3) sementi di piante agrarie arboree ed arbustive, escluse quelle forestali;

4) materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili.

*Il Ministero delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, stabilisce, conformemente alle disposizioni comunitarie, eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui all'allegato 3.*».

*Note all'art. 3:*

— Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 vedasi note alle premesse.

— L'art. 10 della legge n. 1096 del 1971, così recita:

«Art. 10. — È considerato miscuglio la partita di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili costituita da due o più specie o varietà, quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggiore quantità superi la percentuale ponderale del cinque per cento.

Salvo quanto disposto con il successivo comma, la vendita dei miscugli è consentita solo per le sementi destinate alla produzione di foraggi ed alla costituzione di tappeti erbosi; è inoltre ammessa la commercializzazione di miscugli di sementi di cereali. La commercializzazione dei predetti miscugli è ammessa alle condizioni di cui all'art. 11, comma 3.

Per le sementi appartenenti al secondo e terzo gruppo di cui al precedente art. 6 e per i materiali di moltiplicazione di cui al quarto gruppo dello stesso articolo, la vendita di miscugli è consentita solo in confezioni non superiori, per le sementi, al peso e, per gli organi riproduttivi, al numero dei pezzi, da terminarsi entrambi con il regolamento di esecuzione della presente legge.».

— Per quanto concerne la legge 20 aprile 1976, n. 195, vedasi note alle premesse.

— L'art. 44-*bis* della legge n. 1096 del 1971, così recita:

«Art. 44-*bis*. — 1. Nel caso che con disposizioni comunitarie vengono stabilite condizioni specifiche per la commercializzazione di prodotti sementieri appartenenti a varietà da conservazione di cui all'art. 19-*bis*, comma 1, tali prodotti sementieri devono essere di provenienza nota approvata dall'autorità competente ai fini della commercializzazione nei settori specifici e soggetti a limitazioni quantitative.».

*Nota all'art. 4:*

— Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 9. — Ai fini dell'applicazione *della legge n. 1096 del 1971* per piccoli imballaggi si intendono quelli contenenti sementi od organi riproduttivi, rispettivamente non superiori nel peso o nel numero di pezzi a quelli indicati nell'allegato 4.

I piccoli imballaggi di sementi o di materiali di moltiplicazione delle specie contemplate nell'art. 24 della legge debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale con le stesse modalità previste al successivo art. 10-*bis* e, ad eccezione dei piccoli imballaggi CE, contrassegnati ufficialmente in conformità al successivo art. 11.

I "Piccoli imballaggi CE" di sementi di barbabietole ed i "Piccoli imballaggi CE B" di sementi o di miscugli di sementi di piante foraggere, debbono essere muniti all'esterno di una etichetta adesiva ufficiale conforme all'allegato 5; per quanto riguarda il colore dell'etichetta si applica quanto disposto all'art. 11, primo comma, lettera *a)*.

Su richiesta detti piccoli imballaggi CE potranno essere contrassegnati in conformità al successivo art. 11.

È possibile procedere ad una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.

I piccoli imballaggi di sementi o materiali di moltiplicazione delle specie non contemplate nell'art. 24 della legge nonché i "Piccoli imballaggi CE A" contenenti miscugli di sementi non destinati alla produzione di foraggi, debbono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciar traccia di manomissione sul cartellino del produttore o sull'imballaggio stesso.

Il cartellino del produttore da apporre ai "Piccoli imballaggi CE A" deve essere conforme all'allegato 5.

È permessa, ferme restando le norme vigenti in materia fitosanitaria, la circolazione di piccole confezioni di prodotti sementieri, *diversi da quelli di varietà geneticamente modificate*, a scopo dimostrativo, nel limite di peso o di numero di pezzi non superiore ad un

quinto di quelli indicati nell'allegato 4, senza l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge purché sulle confezioni stesse sia apposta, con carattere indelebile, la dicitura: "campione gratuito non destinato alla vendita".

*Per i picccoli imballaggi di tuberi-seme di patate chiusi sul territorio nazionale il Ministro delle politiche agricole e forestali può stabilire, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni comunitarie, deroghe alle norme riguardanti la loro etichettatura.*

I prodotti sementieri di varietà iscritte nel registro nazionale devono provenire comunque da lotti ufficialmente certificati.».

*Note all'art. 5:*

— Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 15. — La domanda per l'iscrizione al registro, di cui all'art. 19 della legge, deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il richiedente dovrà fornire allo stesso Ministero un campione di sementi o di materiali di moltiplicazione della varietà di cui viene richiesta l'iscrizione onde consentire la esecuzione delle prove necessarie per accertare quanto disposto dall'art. 19 della legge.

L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è necessario per ammissione delle varietà di graminacee qualora il costitutore dichiari che le sementi della varietà da iscrivere nel "registro nazionale" non sono destinate ad essere utilizzate come piante foraggere.

L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è richiesto per l'ammissione di varietà (linee inbred, ibridi) utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride che soddisfino i requisiti di distinzione, stabilità ed omogeneità previsti all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

L'esame di cui sopra non è necessario anche per l'ammissione delle varietà le cui sementi sono destinate ad essere commercializzate in un altro Stato membro delle Comunità europee, il quale le abbia ammesse in considerazione del loro valore agronomico e di utilizzazione.

Nel caso di varietà per le quali non è richiesto un esame del valore agronomico e di utilizzazione, le varietà devono risultare, attraverso un esame appropriato, idonee all'uso cui si dichiarano destinate. In questi casi devono essere fissate le condizioni per l'esame.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilirà con proprio provvedimento le modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione, ed i termini entro i quali dovranno essere presentati la domanda medesima ed i campioni.

*Una varietà geneticamente modificata può essere iscritta nell'apposita sezione del registro nazionale delle varietà di cui all'art. 17 previa verifica effettuata con le procedure di cui all'art. 19 della legge n. 1096 del 1971 che:*

a) *sia stata data attuazione a tutte le misure atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana, sull'ambiente e il sistema agrario del Paese derivanti dall'emissione deliberata nell'ambiente o dall'immissione sul mercato di tale varietà, previste dalla normativa comunitaria e nazionale*;

b) *non comporti danni immediati o differiti per la produzione agricola tradizionale del Paese, non riduca irreversibilmente la biodiversità agricola e non comporti danni all'habitat naturale di animali e piante tipiche del paesaggio naturale o di aree protette, in conformità a quanto stabilito dalla Convenzione sulla diversità biologica (CBD) e dal Protocollo sulla biosicurezza di Carthagena*;

c) *non comporti altri danni diretti o indiretti al sistema agrario che caratterizza il territorio di riferimento*;

d) *risponda, per tutte le sue caratteristiche alle esigenze di tutela fissate nel "principio di precauzione".*

*Nel caso di una varietà geneticamente modificata i cui prodotti siano destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, la stessa può essere iscritta nel registro solo se tali alimenti o ingredienti alimentari siano già stati autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 258/1997.*».

— L'art. 19 della legge n. 1096 del 1971, così recita:

«Art. 19. — Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse. Nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varietà finali, il comma 1 si applica solo se le sementi loro appartenenti devono essere commercializzate sotto il loro nome.

Dopo il 1° luglio 1992 possono essere fissate, secondo la procedura dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le condizioni secondo le quali il comma 1 si applica anche ad altre varietà componenti. Nel frattempo, nel caso di cereali diversi dal granturco, dette disposizioni si possono applicare ad altre varietà componenti nei confronti delle sementi destinate alla certificazione nei loro territori. Le varietà componenti sono indicate come tali.

L'iscrizione al registro può essere chiesta dal costitutore della varietà o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà.

L'iscrizione al registro può essere chiesta dal costitutore della varietà o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà.

L'iscrizione è disposta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, che la presiede, da tre tecnici designati dalle regioni, da quattro membri scelti fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante dei costitutori di novità vegetali, da un rappresentante dei produttori di sementi, da due rappresentanti degli agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti, e potrà essere integrata da due specialisti della specie di coltura.

La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varietà si distingua per uno o più caratteri importanti dalle altre varietà iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo art. 41.

Per la varietà di cui non si conosca il costitutore o esso più non esista, l'iscrizione può essere fatta d'ufficio. In tal caso il Ministro per l'agricoltura e le foreste affida il compito della conservazione in purezza delle varietà ad un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero, che dia affidamento di bene assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo. Analogamente si provvede qualora il costitutore, l'avente causa dello stesso e l'istituto od ente od altro soggetto che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione non adempiano alle prescrizioni concernenti il mantenimento in purezza della varietà e la produzione di sementi di base.

L'istituto od ente od altro soggetto incaricato della conservazione in purezza della varietà assume, ai fini della presente legge, la facoltà e gli obblighi del costitutore.

Nei suoi confronti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può imporre prescrizioni per quanto riguarda la distribuzione della semente di base.

Le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 18 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1963, n. 298, e successive modificazioni, saranno iscritte di ufficio e senza ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi del presente articolo.

A richiesta del costitutore può essere fatto obbligo del segreto ai componenti la commissione di cui al terzo comma del presente articolo ed a chiunque altro prenda visione della descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varietà sintetiche.

Per l'iscrizione delle varietà nei registri di cui al primo comma del presente articolo è dovuta la tassa annuale di concessione governativa di L. 20.000 da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Per la modifica nei predetti registri della descrizione delle caratteristiche secondarie della varietà è dovuta la tassa di concessione governativa "una tantum" di L. 10.000.

Per le varietà iscritte d'ufficio ai sensi del precedente quinto comma le tasse di cui sopra non sono dovute.

Una varietà geneticamente modificata, rientrante fra gli organismi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, può essere iscritta nel registro nazionale solo se

sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, previste dal medesimo decreto legislativo.

Nel caso di prodotti ottenuti da una varietà geneticamente modificata destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, si applicano altresì le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 258/97 del 27 gennaio 1997, al fine di verificare che tali prodotti o ingredienti alimentari:

*a)* non presentino rischi per il consumatore;

*b)* non inducano in errore il consumatore;

*c)* non differiscano dagli altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale.

La Commissione di cui al quinto comma del presente articolo, nell'esprimere il parere sull'iscrizione di varietà geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro nazionale di cui all'art. 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, si deve attenere al parere della Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate.

— Il regolamento CE n. 258/97 è stato pubblicato nella G.U.C.E. n. L 43 del 14 febbraio 1997.

*Note all'art. 6:*

— Il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 17. — L'iscrizione di una varietà nel registro viene disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il registro delle varietà, la cui tenuta è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, deve riportare, oltre al nome della varietà, l'indicazione della sua origine, la descrizione dei suoi caratteri ed il nome del responsabile della conservazione in purezza della varietà.

*È istituita un'apposita sezione del registro di cui al presente articolo dove riportare le varietà geneticamente modificate e nella quale, accanto a ciascuna varietà, siano indicate la natura della modifica genetica, l'effetto prodotto dalla stessa, il numero e il tipo di geni che sono stati trasferiti, nonché il tipo di marcatori utilizzati per l'introduzione del o dei geni ed il numero del brevetto. Inoltre chiunque commercializzi tali varietà deve indicare chiaramente nel proprio catalogo, o qualsiasi altro foglio informativo, che si tratta di varietà geneticamente modificata. Nei locali adibiti alla vendita, all'ingrosso o al dettaglio, dei prodotti sementieri, o alla vendita promiscua di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, è vietato detenere e vendere prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, che non siano confezionati in involucri od imballaggi chiusi e debitamente etichettati ai sensi delle disposizioni vigenti. Detti prodotti sementieri devono, inoltre, essere sistemati in apposite scaffalature, o apposite sezioni o aree dei suddetti locali, che siano nettamente separate ed opportunamente distanziate dagli altri prodotti; in tali aree o scaffalature devono essere apposti, in maniera ben visibile, cartelli di dimensioni non inferiori a centimetri 15 per centimetri 30 recanti la dicitura: "Prodotti Geneticamente Modificati".*

Per ogni varietà iscritta il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire un apposito fascicolo dal quale devono risultare, fra l'altro, gli elementi descrittivi delle varietà ed i risultati delle prove sulle quali si è basato il giudizio per l'iscrizione.

I fascicoli di cui al comma precedente, relativi alle varietà iscritte ed a quelle cancellate dal registro delle varietà, sono tenuti a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione della Comunità europea. Le informazioni reciproche sono riservate.

I fascicoli relativi alla iscrizione delle varietà sono accessibili — a titolo personale ed esclusivo — a coloro che abbiano dimostrato un interesse qualificato a tale riguardo. Tale disposizione non si applica allorché il costruttore abbia chiesto, in conformità al terzultimo comma dell'art. 19 della legge, il segreto sui risultati degli esami e sui componenti genealogici della varietà.

Ogni domanda, o ritiro di domanda, di iscrizione di una varietà, ogni iscrizione di una varietà nel registro nonché le varie modifiche del medesimo sono notificate agli Stati membri ed alla Commissione della Comunità europea.

Per ogni varietà iscritta viene comunicato, agli altri Stati membri e alla Commissione della Comunità europea, una breve descrizione delle caratteristiche più importanti relative alla sua utilizzazione. A richiesta verranno comunicati anche i caratteri che differenziano le varietà in questione da altre varietà analoghe.

La presente disposizione non si applica nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varietà finali.

Le iscrizioni avvenute anteriormente al 1º luglio 1972 in base a disposizioni diverse da quelle della legge, se non rinnovate, sono valide fino al 30 giugno 1982.

*L'iscrizione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima e può essere rinnovata per periodi determinati, ove la coltura sia così estesa da giustificarla, o che la stessa debba essere mantenuta nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, sempre che risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneità e di stabilità, ovvero i criteri stabiliti per la varietà da conservazione dall'art. 19 della legge n. 1096 del 1971.*

*Le domande di rinnovo devono essere presentate non oltre due anni prima della scadenza dell'iscrizione; tale scadenza non si applica per le varietà da conservazione definite dall'art. 19-bis, comma 1, della legge n. 1096 del 1971.*

*Nel caso di varietà geneticamente modificate l'iscrizione nell'apposita sezione del registro varietale di cui all'art. 17 potrà essere rinnovata, previo parere della commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, che tiene conto anche degli esiti del monitoraggio.*

Nel caso di varietà di cui all'art. 5 della legge 20 aprile 1976, n. 195, comma secondo, l'ammissione può essere rinnovata soltanto se il nome della persona o delle persone responsabili della selezione conservatrice è stato ufficialmente registrato e pubblicato conformemente all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.».

— Per quanto concerne l'art. 19 della legge n. 1096 del 1971 vedasi note all'art. 5.

— L'art. 19-*bis*, comma 1, della legge n. 1096 del 1971 così recita:

«1. Nel caso che con le disposizioni comunitarie vengano stabilite condizioni specifiche, per tenere conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche mediante la coltivazione e la commercializzazione di sementi di specie e varietà adatte alle condizioni naturali locali e regionali e minacciate dall'erosione genetica, si applicano le disposizioni in materia di iscrizione nei registri nazionali previste dalla presente legge, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e dalla legge n. 195 del 1976, tenendo conto altresì dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego, e delle descrizioni dettagliate delle varietà e delle loro rispettive denominazioni, così come notificate; questi elementi, se sufficienti, danno luogo all'esenzione dall'obbligo dell'esame ufficiale. Tali varietà, in seguito alla loro accettazione, sono indicate come "varietà da conservazione" nel registro delle varietà e sono soggette ad adeguate restrizioni quantitative.».

*Nota all'art. 7:*

— Il testo dell'art. 17-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 17-*bis*. — Spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvedere in ordine ai dubbi sorti dopo l'iscrizione di una varietà per quanto concerne la valutazione della sua differenziabilità o della sua denominazione al momento della iscrizione medesima.

Se, dopo l'iscrizione di una varietà risulta che la condizione della differenziabilità ai sensi del precedente art. 16-*bis* non è stata soddisfatta al momento dell'iscrizione, quest'ultima è annullata e sostituita da un'altra decisione a termini del presente regolamento. In tal caso, la varietà non è più considerata come una varietà nota nella Comunità europea ai sensi del precedente art. 16-*bis*, a partire dal momento della iscrizione iniziale.

Se dopo l'iscrizione di una varietà, risulta che la denominazione ai sensi del precedente art. 16-*ter* non poteva essere accettabile al momento dell'iscrizione, la denominazione viene adattata in modo

tale da renderla conforme al presente regolamento. La denominazione precedente può essere temporaneamente utilizzata a titolo supplementare.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto dispone la cancellazione di una varietà qualora:

*a)* in sede di esame, risulti che detta varietà non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea;

*b)* il responsabile o i responsabili della conservazione in purezza della varietà ne facciano richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;

*c)* all'atto dell'inoltro della domanda di iscrizione o nel corso della procedura l'esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolenti in merito agli elementi da cui dipende l'iscrizione;

*d)* risulti, dopo l'iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

*e)* la validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza.

Nella ipotesi di cui alla precedente lettera *e)* nel decreto di cancellazione può stabilirsi un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione.

Per la varietà compresa nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agricole o di ortaggi il periodo transitorio che scade per ultimo fra quelli accordati dai vari Stati membri in cui la varietà è iscritta si applica alla commercializzazione in Italia quando le sementi o i tuberi-seme della varietà in questione non sono state sottoposte ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà.

*Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni comunitarie, determina le modalità di applicazione del primo, del secondo e del terzo comma.*».

*Nota all'art. 8:*

— Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 18. — Il personale di cui all'ultimo comma dell'art. 21 della legge viene scelto tra persone che non esercitano a qualsiasi titolo, anche temporaneo attività di carattere economico nella produzione e nel commercio di prodotti sementieri e che non siano dipendenti da ditte che, a loro volta, svolgano attività nel particolare settore.

Il predetto personale dovrà essere in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o di diploma di perito agrario e possedere una specifica preparazione in materia di controllo e certificazione delle sementi.

Detto personale viene preventivamente autorizzato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

L'autorizzazione per il personale destinato a prestare la propria opera, anche saltuariamente nell'interesse dell'ente delegato all'esercizio delle funzioni di controllo viene effettuata su proposta di detto ente.

Il predetto personale è munito di apposito documento di autorizzazione.

L'autorizzazione può essere revocata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito — ove del caso — l'ente proponente qualora il controllore autorizzato all'esecuzione degli accertamenti non dimostri la necessaria diligenza o non si attenga scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Ministero o dall'ente delegato alle operazioni di controllo.

L'autorizzazione è altresì revocata qualora il controllore cessi dal prestare la propria opera alle dipendenze o nell'interesse del Ministero o dell'ente proponente.

Il controllo dei prodotti sementieri previsto dall'art. 21 della legge può esercitarsi in tutte le fasi della produzione, della manipolazione, conservazione, confezionamento e commercializzazione.

Ai fini di tale controllo potranno essere disposte prove di laboratorio nonché prove effettuate a mezzo di allevamento di campioni.

Per le analisi dei prodotti sementieri da eseguire ai fini dell'applicazione dell'art. 21 della legge si osservano, in quanto applicabili, i metodi ufficialmente stabiliti dal Ministro per la agricoltura e le foreste.

I campioni sono prelevati da lotti omogenei; il peso massimo del lotto ed il peso minimo del campione sono quelli indicati nell'allegato n. 2.

Per i tuberi-seme di patate e per le sementi di barbabietole della specie *Beta vulgaris L.* da zucchero e da foraggio, nonché per le sementi di foraggere e di cereali e delle piante oleaginose e da fibra, per i quali l'istituzione dei registri delle varietà è obbligatoria ai sensi dell'art. 24 della legge, le condizioni cui debbono soddisfare le colture e i prodotti sementieri ai fini della certificazione dei prodotti stessi sono quelle indicate rispettivamente negli allegati numeri 6 e 7.

Gli altri prodotti sementieri, per essere commercializzati, debbono soddisfare alle condizioni indicate nell'allegato n. 6.

Per questi, fino a quando non saranno emanati i decreti d'istituzione dei relativi registri delle varietà, restano inoltre in vigore le prescrizioni fitosanitarie e le altre condizioni contemplate dalle vigenti norme regolamentari, purché non contrastino con le norme del presente regolamento.

*Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni stabilite dalla legge n. 1096 del 1971 e dal presente regolamento si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di sperimenti temporanei conformemente alle disposizioni comunitarie. La durata dell'esperimento non può superare sette anni e, nel caso dei tuberi di patata da semina, non può interessare le disposizioni di natura fitosanitaria.*».

— L'argomento della legge n. 1096 del 1971 è riportato in note alle premesse.

*Note all'art. 9:*

— Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 21. — Per i cereali, per le foraggere, per le barbabietole della specie *Beta vulgaris L.* da zucchero e da foraggio, per le patate nonché per le piante oleaginose e da fibra, per i quali è obbligatoria, ai sensi dell'art. 24 della legge, l'istituzione dei registri delle varietà, il materiale di moltiplicazione è classificato nelle seguenti categorie:

I) *Sementi cerealicole*:

*A)* sementi di base (tutte le specie escluso le varietà ibride di girasole);

*B)* sementi certificate (segale, granoturco, scagliola);

*C)* sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione (avena, orzo, riso, frumento, spelta).

*II) Sementi di piante foraggere:*

A) *sementi di base (tutte le specie)*;

B) *sementi certificate (navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero, loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, trifoglio persico, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, fieno greco, dactylis o erba mazzolina, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, fleolo bulboso, medica varia, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide gigantea, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella, bromo, bromo dell'Alaska, erba capriola, erba di Harding, festulolium, facelia)*;

*C) sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione (lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata, erba medica, pisello da foraggio, favino)*;

*D) sementi commerciali (i generi e le specie contemplati nell'allegato II della legge n. 1096 del 1971)*.».

III) *Sementi di barbabietole:*

*A)* sementi di base;

*B)* sementi certificate.

IV) *Tuberi-seme di patate:*

*A)* tuberi-seme di base che si suddividono nelle classi di commercializzazione S - SE - E;

*B)* tuberi-seme certificati che si suddividono nelle classi di commercializzazione A - B.

V) *Sementi di piante oleaginose e da fibra:*

*A)* sementi di base (tutte le specie);

*A-bis)* sementi di base (ibridi di girasole).

1. Sementi di base di linee inbred: sementi:

*a)* che, fatto salvo l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rispondono ai requisiti di cui agli allegati 6 e 7 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le sementi di base e,

*b)* per le quali al momento di un esame ufficiale sia stato constatato che esse rispondono ai suddetti requisiti.

2. Sementi di base ed ibridi semplici: sementi:

*a)* destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi,

*b)* che, fatto salvo quanto disposto all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rispondono ai requisiti fissati agli allegati 6 e 7 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le sementi di base e,

*c)* per le quali all'atto di un esame ufficiale sia stato constatato che esse rispondono ai suddetti requisiti;

*B)* sementi certificate (ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cartamo, cumino, girasole, papavero, senape bianca);

*C)* sementi certificate di 1ª riproduzione (arachide, lino, canapa monoica, soia e cotone);

*D)* sementi certificate di 2ª riproduzione (arachidi, lino, soia e cotone);

*E)* sementi certificate di 2ª riproduzione (canapa monoica);

*F)* sementi certificate di 3ª riproduzione (fino al termine previsto dalla direttiva (CEE) n. 69/208 del 30 giugno 1969, e successive modificazioni ed integrazioni);

*G)* sementi commerciali (soltanto le specie elencate nell'allegato 2 della legge).».

— Per quanto concerne la legge n. 1096 del 1971 vedasi note alle premesse.

*Note all'art. 10:*

— Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 vedasi note alle premesse.

— Il testo dell'art. 22 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 22. — Per le sementi di cereali destinate alla produzione di piante agricole od orticole, escluse le piante ornamentali le condizioni richieste ai fini della classificazione in categorie di cui al precedente articolo, sono le seguenti:

A) *(Omissis)*;

B) *(Omissis)*;

C) sementi certificate (scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, sorgo del Sudan, granturco e ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione):

*a)* che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base dagli allegati numeri 6 e 7;

*b)* che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;

*c)* che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate;

d) *per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere* a), b) *e* c), *oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale;*

D) sementi certificate di prima riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi):

*a)* che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base;

*b)* che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 2ª riproduzione", che per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;

*c)* che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate di 1ª riproduzione;

d) *per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere* a), b) *e* c), *oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale;*

E) sementi certificate di seconda riproduzione (avena, orzo, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi):

*a)* che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purché le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste dagli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base;

*b)* che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;

*c)* che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate di 2ª riproduzione;

d) *per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere* a), b) *e* c), *oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.*

Le modifiche apportate con il seguente decreto che recepisce le direttive comunitarie n. 88/380/CEE e n. 89/2/CEE per includere gli ibridi di scagliola, segale e triticale, sono adottate conformemente all'art. 40 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. I diversi tipi di varietà compresi i componenti destinati alla certificazione, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096. Le definizioni di cui all'art. 22 *B* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, saranno adottate secondo la stessa procedura.».

*Note all'art. 11:*

— Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 vedasi note alle premesse.

— Per quanto concerne la legge n. 1096 del 1971 vedasi note alle premesse.

*Nota all'art. 12:*

— Il testo dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come sostituito dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 24. — Per le sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio della specie *Beta Vulgaris L.* le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti:

*A)* Sementi di base:

*(Omissis)*.

*B)* Sementi certificate:

*a)* che provengano direttamente da sementi di base;

*b)* che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di barbabietole;

*c)* che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate;

d) *per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere* a), b) *e* c), *oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale*.».

*Nota all'art. 13:*

— Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 25. — 1. Per i tuberi-seme di patate, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti:

*A)* Tuberi-seme di base che si suddividono nelle tre classi di commercializzazione S - SE - E:

*a)* che siano prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione delle varietà e dello stato sanitario;

*b)* che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati;

*c)* che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberi-seme di base;

*d)* che all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

*B)* Tuberi-seme certificati che si suddividono nelle due classi di commercializzazione A e B:

*a)* che provengano direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati, ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base purché i tuberi di detta fase anteriore siano risultati, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per i tuberi-seme di base;

*b)* che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate;

*c)* che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberi-seme certificati;

*d)* che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. Per i tuberi-seme prodotti con tecniche di micropropagazione e non conformi alle dimensioni previste dal presente regolamento, possono essere stabilite, secondo la procedura prevista dall'art. 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dall'art. 20 del presente regolamento, nel rispetto degli accordi comunitari:

*a)* deroghe alle disposizioni specifiche del presente regolamento;

*b)* le condizioni applicabili ai tuberi-seme testè definiti;

*c)* le indicazioni prescritte per detti tuberi-seme.

2-bis. *Durante tutte le operazioni di produzione dei tuberi-seme, inclusa la calibratura, il magazzinaggio, il trattamento e il trasporto, devono essere adottate, per ragioni fitosanitarie, misure idonee a separare i tuberi-seme dalle altre patate. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, stabilisce le modalità di applicazione del presente comma.*».

*Note all'art. 14:*

— Il testo dell'art. 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 26. — Per le sementi di piante oleaginose e da fibra le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti:

*A) (Omissis).*

*B)* Sementi certificate di ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cumino, cotone, girasole, papavero e senape bianca:

*a)* che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati 6 e 7;

*b)* che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

*c)* che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;

d) *per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere* a), b) *e* c), *oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.*

*C)* Sementi certificate di 1ª riproduzione di arachide, lino tessile, lino oleaginoso, soia e canapa monoica:

*a)* che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati 6 e 7 per le sementi di base;

*b)* che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 2ª riproduzione" o all'occorrenza, della categoria «sementi certificate della 3ª riproduzione» che per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

*c)* che siano conformi alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;

*d)* per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) *e* c), *oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale*.

*D)* Sementi certificate di 2ª riproduzione di arachide, lino tessile, lino oleaginoso e soia:

*a)* che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purché le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati 6 e 7 per le sementi di base;

*b)* che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra, o all'occorrenza, per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 3ª riproduzione";

*c)* che siano conformi alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;

d) *per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere* a), b) *e* c), *oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.*

*E)* Sementi certificate di 2ª riproduzione di canapa monoica:

*a)* che provengano direttamente da sementi certificate di 1ª riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini della produzione di sementi certificate di 2ª riproduzione;

*b)* previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta nella fase della fioritura;

*c)* che soddisfino ai requisiti previsti negli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;

d) *per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere* a), b) *e* c), *oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.*

*F)* Sementi certificate di 3ª riproduzione di lino tessile e di lino oleaginoso (fino al termine previsto dalla direttiva (CEE) n. 69/208 del 30 giugno 1969, e successive modificazioni ed integrazioni):

*a)* che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati 6 e 7 per le sementi di base;

*b)* che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

*c)* che siano conformi alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;

d) *per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere* a), b) *e* c)*, oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.*».

*G) (Omissis).*

*Note all'art. 15:*

— Per quanto concerne la legge n. 1096 del 1971 vedasi note alle premesse.

— Per quanto concerne l'art. 2 della suddetta legge vedasi note all'art. 1.

— L'art. 23 della legge n. 1096 del 1971 così recita:

«Art. 23. — L'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, al quale è stata riconosciuta la personalità giuridica con decreto del Capo dello Stato 12 novembre 1955, n. 1461, viene costituito in ente di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno apportate all'attuale statuto dell'ente le variazioni conseguenti alla sua mutata natura giuridica.».

— Per quanto concerne l'art. 21 della legge n. 1096 del 1971 vedasi note all'art. 1.

*Nota all'art. 16:*

— Il testo dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 31. — Le sementi di cereali provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 40, terzo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in ambito CE devono essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera *A*, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste dall'allegato 6, I, lettera *B*-Cereali del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

Le sementi di cereali raccolte *in ambito comunitario* e destinate ad essere certificate conformemente al comma precedente, devono essere confezionate e contraddistinte da un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, I, *A* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III-Cereali, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Le sementi di cereali provenienti direttamente dalle sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente al terzo comma dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un Paese terzo devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste dall'allegato 7, lettera *A*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la categoria interessata e se è stato constatato al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste dall'allegato 6, lettera *B*-Cereali, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria.

*Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.*».

*Nota all'art. 17:*

— Il testo dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 32. — Le sementi di piante foraggere: provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente al comma 3 dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in siffatto Paese terzo e, raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta e senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva n. 70/457/CEE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato 7, lettera *B*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'art. 6, lettera *C*, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

Le sementi di piante foraggere raccolte *in ambito comunitario* e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma precedente, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III-Foraggere, lettere *A* e *B*, conformemente all'art. 10-*bis* e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, ed essere accompagnate da un documento rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato, lettera *C*.

Le sementi di piante foraggere provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente al comma 3 dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in siffatto Paese terzo, e raccolte in un Paese terzo, debbono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base o le suddette sementi certificate sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfa le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'art. 40, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la categoria interessata e se è stato constatato al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6, lettera *C*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria.

*Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.*».

*Nota all'art. 18:*

— Il testo dell'art. 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 33. — Le sementi di barbabietole provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri, o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conforme-

mente al comma 3 dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e le sementi di barbabietole e raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta e fatte salve le disposizioni della direttiva n. 70/457/CEE, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste dall'allegato 7, lettera *C*, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la categoria interessata e se è stata constatata, al momento di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato 6, lettera *A* per la stessa categoria del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

Le sementi di barbabietola raccolte *in ambito comunitario* e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma precedente devono essere confezionate e previste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III - Barbabietola, lettere *A* e *B* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, conformemente a quanto previsto dall'art. 10-*bis* ed 11 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e devono essere accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato 5, lettera *C*.

Le sementi di barbabietola provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui è stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 40, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e raccolte in un Paese terzo devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad una ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'art. 40, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la categoria interessata e se si è constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6, lettera *A*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria.

*Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione*.».

*Nota all'art. 19:*

— Il testo dell'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 35. — Le sementi di piante oleaginose e da fibra provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 40, terzo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in un altro Stato membro, devono a richiesta e senza pregiudizio delle disposizioni contenute nella direttiva n. 70/457/CEE recepita con la legge 25 novembre 1971, n. 1096, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato 7, lettera *E*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6, lettera *D*, del medesimo decreto per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzione anteriore alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

Le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte *in ambito comunitario* e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III - Oleaginose e da fibra, lettere *A* e *B* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, ed accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato 5, III, lettera *C*.

Le sementi oleaginose e da fibra provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente al terzo comma dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un Paese terzo devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte e certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'art. 40, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato 6, I, lettera *D*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria.

*Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione*.».

*Nota all'art. 20:*

— Il testo dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«ALLEGATO IV

PICCOLI IMBALLAGGI

I limiti di peso netto per le sementi oppure il numero dei pezzi per gli organi riproduttivi, escluse le eventuali aggiunte di antiparassitari solidi, sostanze di rinvestimento dei semi od altri additivi solidi, sono così deteterminati:

1) sementi per colture erbacee da pieno campo:

A) *cereali:* i piccoli imballaggi non devono superare i kg 25 di peso. Per il mais il peso non deve essere superiore a kg 10;

B) *foraggere:*

*a)* i piccoli imballaggi contenenti un miscuglio di sementi non destinate a colture foraggere, denominati «piccoli imballaggi CEE A» non devono superare il peso di kg 2;

*b)* i piccoli imballaggi contenenti *sementi certificate*, *sementi di base*, sementi commerciali o un miscuglio di sementi denominati «piccoli imbalaggi CEE B», non devono superare il peso di kg 10;

*c)* i piccoli imballaggi contenenti sementi o miscugli di sementi di specie diverse da quelle previste all'articolo 24 della legge, non devono superare i kg 10 di peso;

C) *barbabietole:* i piccoli imballaggi contenenti sementi certificate, denominati «piccoli imballaggi CEE»:

*a)* per sementi monogermi o di precisione: non devono contenere più di 100.000 glomeruli o semi o non devono superare kg 2,5 di peso;

*b)* per sementi diverse da quelle monogermi o di precisione: non devono superare kg 10 di peso;

D) *piante oleaginose e da fibra:* i piccoli imballaggi non devono superare kg 2 di peso; per il girasole, l'arachide e la soia tale limite è elevato a kg 5;

2) sementi per colture erbacee ortive ornamentali e da fiore:

A) *ortive:* i piccoli imballaggi non devono superare un peso massimo di sementi di kg 5 per le leguminose, di kg 0,500 per le cipolle, il cerfoglio, gli asparagi, le bietole da coste, le bietole da orto, le rape primaverili, le rape autunnali, le angurie, le zucche, gli zucchini, le carote, i ravanelli, le scorzonere, gli spinaci e le valeriane, di 100 gr per tutte le altre specie ortive; il miscuglio di sementi non deve superare i gr 100;

B) *ornamentali e da fiore:* i piccoli imballaggi di sementi o di un miscuglio di sementi non devono superare gr 200 in peso;

3) sementi di piante agrarie, arboree e arbustive: i piccoli imballaggi non devono superare il peso di kg 5;

4) materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili:

A) *tuberi-seme di patata:* i piccoli imballaggi non devono contenere un numero d tuberi superiore a 100 oppure non devono superare il peso di kg 10;

B) *organi riproduttivi di piante ortive:* i piccoli imballaggi non devono contenere un numero di pezzi superiore a 20;

C) *organi riproduttivi di piante ornamentali e da fiore:* i piccoli imballaggi ed i miscugli non devono contenere un numero di pezzi superiore a 10.».

*Nota all'art. 21:*

— Il testo dell'allegato V, parte II, punto 1) del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«II *(Etichette piccoli imballaggi C.E.E.)*. — 1. Etichette ufficiali.

A) *Barbabietole.*

Per le sementi certificate:

1) «piccolo imballaggio C.E.E.»;

2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

3) numero d'ordine;

* 4) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi: indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio:

* 5) varietà indicata almeno in caratteri latini;

6) *categoria*;

7) peso netto o lordo o numero di glomeruli o di semi puri;

8) in caso dindicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale;

9) per le sementi monogermi la dizione «monogermi»;

10) per le sementi di precisione la dizione «di precisione».

B) *Foraggere.*

*a)* Per le sementi certificate:

1) «piccolo imballaggio C.E.E. B»;

2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

3) numero dordine;

* 4) specie indicata almeno in caratteri latini;

* 5) varietà, indicata almeno in caratteri latini;

6) *categoria*;

7) peso lordo o netto o numero di semi puri;

8) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale;

9) «non destinate alla produzione foraggera».

*b)* Per le sementi commerciali:

1) «piccolo imballaggio C.E.E. B»;

2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

3) numero d'ordine;

4) specie indicata almeno in caratteri latini;

5) «sementi commerciali»;

6) peso lordo o netto o numero di semi puri;

7) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale.

*c)* Per i miscugli di sementi:

1) «piccolo imballaggio C.E.E. B»;

2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

3) numero d'ordine;

4) «miscugli di sementi per...» (utilizzazione prevista);

5) peso netto o lordo o numero di semi puri;

6) in caso di indicazione dei peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale;

7) proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la specie e, se necessario, la varietà. Indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini.».

*Nota all'art. 22:*

— Il testo dell'allegato VI del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 dfel 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«ALLEGATO VI

CONDIZIONI CUI DEBBONO SODDISFARE LE SEMENTI

I - COLTURE ERBACEE DA PIENO CAMPO

A) *Barbabietole.*

*(Omissis).*

B) *Cereali.*

*(Omissis).*

C) *Foraggere:*

I. Sementi certificate.

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.

Le sementi delle specie sottoelencate devono rispondere alle seguenti norme e altre condizioni.

La purezza varietale minima deve essere pari a:

Poa pratensis (varietà apomittiche), Brassica napus var. napobrassica e Brassica oleracea convar. acephala: 98 per cento;

Pisum sativum e Vicia faba:

sementi certificate di prima riproduzione: 99 per cento

sementi certificate di seconda riproduzione: 98 per cento.

La purezza minima varietale è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato 7), B) Foraggere.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme e altre condizioni relative a facoltà germinativa. purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante inclusi i semi di lupino di altro colore ed amari (vedi tavole a pagine 85, 86 e 87).

*(Omissis).*».

*Nota all'art. 23:*

— Il testo dell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«ALLEGATO VII

CONDIZIONI ALLE QUALI DEVONO SODDISFARE LE COLTURE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE

A) *Cereali.*

1. *(Omissis).*

2. *(Omissis).*

3. La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente o nel caso di coltura di una linea «inbred» di Sorghum spp. e Zea mays, sufficiente identità e purezza relativamente ai suoi caratteri.

Per quanto riguarda la produzione di sementi di varietà ibride di Sorghum spp. e Zea mays, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità e la ristorazione della fertilità.

In particolare le colture di Oryza sativa, Phalaris canariensis, Secale cereale ad esclusione degli ibridi, Triticum spp. x Secale cereale, Sorghum spp. e Zea mays devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni:

A) Phalaris canariensis, Secale cereale, Triticum spp. x Secale cereale:

il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

1 per 30 $m^2$ per la produzione di sementi di base;

1 per 10 $m^2$ per la produzione di sementi certificate.

A-*bis)* Sorghum spp.:

*a)* la percentuale di piante di una specie di «Sorghum» diversa dalla specie della coltura o di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea consanguinea o alla componente non deve superare:

*aa)* per la produzione di sementi di base:

*i)* alla fioritura: 0,1%;

*ii)* alla maturazione: 0,1%;

*bb)* per la produzione di sementi certificate:

*i)* piante della componente maschile che hanno disseminato il polline quando le piante della componente femminile presentavano stigmi ricettivi: 0,1%;

*ii)* piante della componente femminile:

alla fioritura: 0,3%;

alla maturazione: 0,1%;

*b)* per la produzione di sementi certificate di varietà ibride devono essere soddisfatte le norme o le condizioni seguenti:

*aa)* le piante della componente maschile devono disseminare una quantità sufficiente di polline quando le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi;

*bb)* se le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi, la percentuale di piante di detta componente che hanno disseminato o disseminano polline non deve superare lo 0,1%;

*c)* le colture di varietà ad impollinazione libera o di varietà sintetiche di Sorghum spp. devono essere conformi alle norme seguenti: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

1 per 30 $m^2$ per la produzione di sementi di base;

1 per 10 $m^2$ per la produzione di sementi certificate.

B) Zea mays:

*a)* la percentuale in numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà, alla linea «inbred» o al componente non deve superare:

*aa)* per la produzione di sementi di base:

*i)* linea «inbred»: 0.1;

*ii)* ibridi semplici, ciascun componente: 0,1;

*iii)* varietà ad impollinazione libera: 0,5:

*bb)* per la produzione di sementi certificate:

*i)* componenti di varietà ibride:

linea «inbred»: 0,2;

ibrido semplice: 0,2;

varietà ad impollinazione libera: 1,0;

*ii)* varietà ad impollinazione libera: 1,0;

*b)* per la produzione di sementi di varietà ibride devono essere rispettate anche le seguenti norme o condizioni:

*(aa)* le piante del componente maschile devono emettere una sufficiente quantità di polline quando le piante del componente femminile sono in fioritura;

*(bb)* ove il caso lo richieda l'emasculazione deve essere effettuata;

*(cc)* allorché il 5% o più di piante del componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di piante di questo componente che abbiano emesso polline o emettono polline non deve superare:

1 all'atto di ciascuna ispezione ufficiale in campo;

2 per l'insieme delle ispezioni ufficiali in campo.

Le piante sono considerate come aventi emesso o emettenti polline qualora, su una lunghezza di 50 mm o più dell'asse principale o ramificazioni della infiorescenza maschile, le antere siano fuoriuscite dalle glume ed abbiano emesso o emettano polline.

La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi, in particolare le Ustilagineae, è tollerata nella misura più limitata possibile.

C) Oryza sativa:

il numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come piante spontanee o piante a grani rossi non deve superare:

0 per la produzione di sementi di base,

1 per 50 $m^2$ per la produzione di sementi certificate.

La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale.

Queste ispezioni in campo devono essere effettuate secondo le condizioni seguenti:

A) lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato;

B) si deve procedere a un numero di ispezioni in campo che sia almeno il seguente:

*(a)* per Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, Triticale, Triticum aestivum,Triticum durum,Triticum spelta, Secale cereale, Triticum spp. x Secale cereale: 1;

*(b)* per Sorghum spp. e Zea mays durante il periodo di fioritura:

*(aa)* varietà ad impollinazione libera 1;

*(bb)* linee «inbred» o ibridi: 3.

Quando il precedente colturale dell'anno in corso o dell'anno prima è costituito da una coltura di Sorghum spp. o di Zea mays, si deve effettuare almeno una particolare ispezione in campo al fine di accertare la rispondenza alle condizioni di cui al punto 1 del presente allegato:

C) l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi approvati.

3-*bis*. Ibridi di segala:

1. Nel caso di ibridi di segala la coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare un'impollinazione estranea indesiderabile:

| Per la produzione di sementi di base: | Distanza minima |
|---|---|
| ove si ricorra alla maschiosterilità | 1.000 m |
| ove non si ricorra alla maschiosterilità | 600 m |
| per la produzione di sementi certificate | 500 m |

2. La coltura deve presentare sufficiente identità e purezza relativamente ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità.

In particolare, la coltura deve essere conforme alle seguenti norme o altre condizioni:

*i)* il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi al componente non deve superare:

1 per 30 m quadrati per la produzione di sementi di base;

1 per 10 m quadrati per la produzione di sementi certificate; tale regola si applica nelle ispezioni ufficiali in campo unicamente al componente femminile;

*ii)* nel caso delle sementi di base, se viene fatto ricorso alla maschiosterilità, il livello di sterilità del componente maschiosterile deve essere pari almeno al 98%.

3. Se del caso, le sementi certificate devono essere prodotte in coltura combinata tra un componente maschiosterile femminile e un componente maschile a scopo di ristabilimento della maschiosterilità.

B) *Foraggere.*

1. *(Omissis).*

2. *(Omissis).*

3. *(Omissis).*

4. *(Omissis).*

5. *(Omissis).*

6. *La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale* che devono essere effettuate alle seguenti condizioni:

A) lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato;

B) si deve procedere ad almeno una ispezione in campo;

C) l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati.

C) *Barbabietole.*

1. *(Omissis).*

2. Nel caso di sementi certificate di qualsiasi categoria si deve procedere almeno ad un'ispezione sul campo, che sia ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, e nel caso delle sementi di base almeno a due ispezioni sul campo, una per i vivai ed una per le piante da seme.

*(Omissis).*

D) *Tuberi-seme di patate.*

E) *Oleaginose e da fibra.*

1. *(Omissis).*

2. *(Omissis).*

3. *(Omissis).*

4. *(Omissis).*

5. *La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale che devono essere effettuate alle seguenti condizioni:*

A) lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato.

Nel caso di colture di ibridi di girasole; avrà luogo almeno un'ispezione sul campo di produzione. Nel caso di ibridi di girasole, avranno luogo almeno due ispezioni sul campo di produzione;

C) l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati.

**01G0376**

## MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 8 giugno 2001, n. **323.**

**Regolamento recante modalità di attribuzione all'Accademia navale delle funzioni relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina ad ufficiale in servizio permanente nel Corpo sanitario della Marina militare.**

### IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, che prevede la soppressione dell'Accademia di sanità militare interforze e l'attribuzione delle relative funzioni alle accademie militari di Forza armata con modalità attuative da determinarsi con uno o più regolamenti adottati dal Ministro della difesa;

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, concernente l'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze ed il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, recante le relative norme di attuazione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511, riguardante il regolamento recante norme di organizzazione dell'Accademia navale;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato emesso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 8/26474/D.V.18/1 in data 8 maggio 2001);

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le funzioni dell'Accademia di sanità militare interforze relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina ad ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario della Marina militare sono attribuite all'Accademia navale a decorrere dall'anno accademico 2001/2002 e sono svolte secondo le disposizioni che ne disciplinano l'attività.

Art. 2.

1. Il reclutamento degli allievi di cui all'articolo 1 viene effettuato secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, per l'ammissione ai corsi delle accademie militari.

2. Gli allievi ammessi all'Accademia navale frequentano i corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea con indirizzo sanitario presso le università statali con le quali l'Amministrazione della difesa stipula apposite convenzioni e con le modalità stabilite dalle stesse convenzioni.

3. Durante gli studi universitari gli allievi seguono corsi complementari di materie professionali secondo programmi definiti dallo Stato maggiore della Marina.

4. Agli allievi si applicano le disposizioni del regolamento di organizzazione dell'Accademia navale.

5. Le modalità organizzative per l'attuazione del presente regolamento vengono stabilite dallo Stato maggiore della Marina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 giugno 2001

*Il Ministro:* MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
*Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2001*
*Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 11, foglio n. 152*

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante «Riforma strutturale delle Forze armate a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 5 gennaio 1998; si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *i)*:

«1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto:

*a)-h) (omissis);*

*i)* è soppressa l'Accademia di sanità militare interforze. Le relative funzioni, di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 273, ed al decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, sono attribuite alle accademie militari di Forza armata con modalità attuative da determinarsi con uno o più regolamenti del Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. I giovani ammessi alle accademie militari di Forza armata, con indirizzo sanitario e veterinario, frequentano il corso di studi previsto per il conseguimento della laurea presso una università di Stato da indicarsi con decreto del Ministro della difesa, previa apposita convenzione.».

— La legge 14 marzo 1968, n. 273, recante «Istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 3 aprile 1968.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, recante «Norme di attuazione della legge 14 marzo 1968, n. 273, sull'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 2 aprile 1970.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, concernente «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14/L del 22 gennaio 1998.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511, concernente «Regolamento recante norme di organizzazione dell'Accademia navale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 25 febbraio 1998.

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

*Nota all'art. 2:*

— Per il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si veda nelle note alle premesse; si riporta il testo degli articoli 3 e 4:

«Art. 3 *(Disposizioni comuni)*. — 1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente delle Forze armate è necessario possedere i seguenti requisiti:

*a)* essere cittadini italiani;

*b)* aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato l'età massima stabilita per ciascun ruolo dal presente decreto;

*c)* essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea;

*d)* essere riconosciuti in possesso della idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente;

*e)* essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;

*f)* non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in altra accademia o istituto di formazione militare;

*g)* essere in possesso di qualità morali e di condotta incensurabili.

2. Con distinti decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione per i concorsi ad ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, sono indicati per ciascuna Forza armata:

*a)* i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari nonché quelli validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente ed eventuali ulteriori requisiti;

*b)* le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame, prevedendo, ove necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti.

3. Nei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente l'Amministrazione ha facoltà di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare entro la data di approvazione della graduatoria nel limite di un decimo dei posti messi a concorso. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria. Qualora la durata del corso sia inferiore ad un anno, detta facoltà può essere esercitata entro 1/12 della durata del corso stesso. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

4. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati all'immissione nei ruoli degli ufficiali, non si applicano gli aumenti dei limiti di età eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.».

«Art. 4 *(Ufficiali dei ruoli normali)*. — 1. Gli ufficiali dei ruoli normali in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato le Accademie militari, e che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dagli ordinamenti di ciascuna Forza armata.

2. Per specifiche esigenze di Forza armata nei bandi di concorso per l'ammissione alle accademie militari possono essere previste, oltre alle riserve di posti stabilite da leggi speciali, anche riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza armata.

3. L'età per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle accademie militari non può essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, il limite massimo è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini italiani che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate.

4. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami anche dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui al comma 2 dell'art. 3, che non abbiano superato il 32° anno di età alla data indicata nel bando di concorso.

5. Salvo quanto stabilito nel comma 4, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo corso o di capitano di macchina.

6. I concorsi di cui ai commi 4 e 5 possono essere banditi nel caso in cui il prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concluderanno nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulti inferiore a 11/10 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto.

7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui ai commi 4 e 5 frequentano corsi applicativi di durata non superiore ad un anno accademico le cui modalità sono disciplinate dagli ordinamenti degli istituti di formazione di ciascuna Forza armata.

8. L'anzianità relativa degli ufficiali di cui ai commi 4 e 5 è rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive Accademie militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno.

9. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.

9-*bis*. Nel caso di immissione nelle accademie militari o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuità, dai ruoli dei complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.».

**01G0382**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 2001.

**Approvazione delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale 2001-2003 che comportano l'obbligo di risposta, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica» ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000, con il quale è stato approvato il programma statistico nazionale per il triennio 2001-2003 predisposto dall'Istituto nazionale di statistica;

Preso atto che il programma statistico nazionale, per il triennio 2001-2003, comprende le rilevazioni statistiche ritenute essenziali per il sistema informativo nazionale;

Ritenuto necessario, ai fini del buon esito delle rilevazioni anzidette, sottoporre i soggetti privati, destinatari dei tali rilevazioni, all'obbligo di fornire i dati e le notizie loro richieste;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato elenco delle rilevazioni, rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 2001-2003, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

*Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001*
*Ufficio controllo Ministeri istituzionali, registro n. 9 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 218*

---

ALLEGATO

*Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel programma statistico nazionale 2001-2003, che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.*

(i lavori entrati nel 2001 ono contrassegnati con asterisco)

*Titolare:* ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

*Area:* Censimenti — *Settore:* Censimento della popolazione e delle abitazioni

IST-00909 14° Censimento generale della popolazione del 2001
IST-00922 Censimento generale delle abitazioni 2001
IST-01183 Campione anticipatorio (*)
IST-01199 Indagine di copertura del censimento della popolazione 2001 (*)

*Area:* Censimenti *Settore:* Censimento dell'industria e dei servizi

IST-00808 Censimento dell'industria e dei servizi 2001
IST-00920 Censimento delle istituzioni 2001
IST-01169 Indagine di copertura del censimento dell'industria e dei servizi 2001 (*)
IST-01170 Indagine pilota del censimento dell'industria e dei servizi 2001 (*)
IST-01171 Indagine pilota del censimento delle istituzioni 2001 (*)

*Area:* Censimenti *Settore:* Censimento dell'agricoltura

IST-00402 Censimento generale dell'agricoltura
IST-01168 Indagine di qualità del censimento dell'agricoltura 2000 (*)

*Area:* Demografica *Settore:* Demografico

IST-00198 Nascite: caratteristiche demografiche e sociali
IST-00923 Indagine campionaria sulle nascite

*Area:* Sociale *Settore:* Sanità

IST-00086 Indagine sulle notifiche di malattie infettive *(a)*
IST-00087 Indagine sulle ammissioni nei servizi psichiatrici degli ospedali *(a)*
IST-00088 Indagine sulle dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo *(a)*
IST-00089 Indagine sulle interruzioni volontarie della grafidanza *(a)*
IST-00091 Indagine rapida sui dimessi dagli istituti di cura
IST-00092 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo
IST-00093 Indagine rapida sulle interruzioni volontarie di gravidanza
IST-00095 Indagine sulle cause di morte *(a)*
IST-00711 Multiscopo sulle famiglie: Indagine sulla salute (ampliamento regionale) *(a)*
IST-00946 Rilevazione sui certificati di assistenza al parto *(a)*

*Area:* Sociale *Settore:* Assistenza e previdenza

IST-00233 Bilanci consuntivi degli enti previdenziali
IST-00238 Trattamenti pensionistici e assicurati alle gestioni IVS
IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali
IST-00915 Trattamenti monetari non pensionistici

*Area:* Sociale *Settore:* Giustizia

IST-00115 Separazione dei coniugi
IST-00116 Scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio (divorzi)
IST-00906 Forme di giustizia extra-giudiziale: associazione dei consumatori
IST-01172 Indagine sulle domande di adozione (*)
IST-01173 Indagine sulle famiglie sfrattate (*)

*Area:* Sociale *Settore:* Istruzione

IST-00216 Scuole di istruzione artistica e musicale
IST-00219 Corsi regionali di formazione professionale
IST-00706 Percorsi formativi e professionali dei maturi - 1998
IST-00811 Indagine completa sui diplomati universitari
IST-00926 Indagine sui candidati esterni agli esami di maturità
IST-00934 Indagine completa sui candidati esterni agli esami di maturità
IST-00935 Indagine statistica su le spese private per l'istruzione
IST-00936 Indagine pilota sulla dispersione nelle scuole secondarie superiori
IST-01185 Sbocchi professionali dei corsi di dottorato di ricerca (*)
IST-01186 Indagine sull'inserimento professionale degli allievi dei corsi di formazione professionale (*)
IST-01187 Indagine sulla dispersione nelle scuole secondarie superiori (*)
IST-01189 Realizzazione di indagine e ricerche sull'istruzione e la formazione (*)
IST-01194 Multiscopo: Modulo sulla soddisfazione per la scuola (*)

*Area:* Sociale *Settore:* Cultura

IST-00209 Statistica della produzione libraria
IST-00949 Censimento dei musei e istituzioni similari
IST-00950 Censimento delle biblioteche

*Area:* Sociale *Settore:* Lavoro

IST-00220 Inserimento professionale dei laureati - 1998
IST-00665 Indagine trimestrale sulle forze di lavoro
IST-00703 Inserimento professionale dei diplomati universitari - 1999
IST-00705 Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca
IST-00810 Indagine sui tempi di vita e tempi di lavoro
IST-00925 Indagine contiuna sulle forze di lavoro
IST-00929 Transizione scuola lavoro (modulo ad hoc)
IST-00930 Contratti atipici (modulo ad hoc)
IST-00931 Indagine longitudinale sull'inserimento professionale dei laureati
IST-00932 Inserimento dei disabili nel mercato del lavoro (modulo ad hoc) *(a)*
IST-00952 Rilevazione statistica sulla formazione del personale nelle imprese - Anno 1999
IST-01184 Formazione continua (modulo ad hoc) (*)
IST-01188 Indagine longitudinale sull'inserimento professionale dei maturi (*)
IST-01190 Interviste telefoniche presso le famiglie sul lavoro giovanile (*)
IST-01191 Indagine statistica presso le scuole (*)
IST-01192 Sperimentazione su tempi di vita e tempi di lavoro (*)

*Area:* Sociale *Settore:* Famiglie e aspetti sociali

IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana - parte gnerale
IST-00214 Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari *(a)*
IST-00245 Indagine corrente sui consumi delle famiglie
IST-00246 Panel europeo sulle famiglie *(a)*
IST-00250 Quantità alimentari consumate (pilota)
IST-00670 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo *(a)*
IST-00671 Multiscopo sulle famiglie: Indagine sui viaggi, vacanze e vita quotidiana *(a)*
IST-00673 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini *(a)*
IST-00674 Multiscopo sulle famiglie: tempo libero e cultura *(a)*
IST-00702 Rilevazione per l'aggiornamento dell'archivio dei rilevatori e dei comuni per l'indagine sulle famiglie
IST-00782 Sperimentazione sulla rilevanza del reddito individuale
IST-01193 Multiscopo sulle famiglie: famiglia, soggetti sociali e condizioni dell'infanzia (*) *(a)*
IST-01195 Multiscopo: Indagine sulla soddisfazione degli utenti di energia elettrica e gas (*)
IST-01196 Multiscopo: modulo su semplificazione e autocertificazione (*)
IST-01197 Multiscopo sulle famiglie: modulo sui giaggi per il giubileo (*)
IST-01198 Modulo ambiente e turismo (*)

*Area:* Economica *Settore:* Agricoltura, foreste e pesca

IST-00156 Aggiornamento dello schedario delle aziende agricole
IST-00163 Statistica mensile del bestiame macellato
IST-00164 Indagine mensile sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
IST-00167 Rilevazione sulla distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi)
IST-00168 Rilevazione sui prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo
IST-00169 Rilevazione sulle sementi distribuite
IST-00170 Rilevazione sulla produzione e distribuzione di mangimi completi e complementari
IST-00173 Indagine sulla consistenza del bestiame bovino, bufalino e suino
IST-00175 Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
IST-00182 Rilevazione dei prodotti della pesca marittima e lagunare
IST-00184 Rilevazione dei prodotti della pesca marittima in acque fuori del Mediterraneo
IST-00186 Rilevazione dell'acquacoltura

*Area:* Economica *Settore:* Agricoltura, foreste e pesca

IST-00187 Rilevazione delle vendite dei prodotti della pesca marittima e lagunare
IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole
IST-00192 Semine di alcune colture erbacee
IST-00193 Produzioni e superfici ortofrutticole
IST-00562 Indagine sulla struttura e produzione delle aziende agricole
IST-00787 Bilanci foraggeri
IST-00791 Radici di barbabietola da zucchero ritirate dagli zuccherifici
IST- 0792 Indagine sull'utilizzo dei pesticidi
IST-01167 Indagine sulla struttura e sulle produzioni delle aziende agricole (rilevazione per analisi di qualità) (*)
IST-01177 Indagine sulla consistenza degli allevamenti degli struzzi (*)
IST-01173 Superfici e produzioni delle coltivazioni (*)

*Area:* Economica *Settore:* Industria

IST-00056 Stima provvisoria sul valore aggiunto delle imprese
IST-00063 Produzione della siderurgia
IST-00068 Rilevazione trimestrale della produzione industriale (Prodcom) - Industria tessile e dell'abbigliamento
IST-00069 Rilevazione trimestrale della produzione industriale (Prodcom) - Industria dei prodotti chimici e delle fibbre sintetiche e artificali
IST-00070 Rilevazione annuale delle produzione industrale (Prodcom)
IST-00071 Rilevazione sulla struttura dei costi delle imprese del settore industriale
IST-00072 Rilevazione sulla struttura dei costi delle imprese del settore dei servizi
IST-00666 Produzione industriale per il calcolo degli indici - base 1995=100
IST-00669 Indagine mensile su fatturato e ordinativi
IST-00954 Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni
IST-01201 Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (*)

*Area:* Economica *Settore:* Costruzioni e opere pubbliche

IST-00061 Opere pubbliche e di pubblica utilità
IST-00563 Nuova indagine sulle opere pubbliche e di pubblica utilità
IST-00564 Nuova indagine sull'attività edilizia
IST-01174 Opere pubbliche e di pubblica utilità (indagine pilota) (*)

*Area:* Economica *Settore:* Commercio interno

IST-00151 Indice delle vendite della piccola, grande e media distribuzione commerciale

*Area:* Economica *Settore:* Commercio estero

IST-00110 Commercio speciale esportazione/importazione extra U.E.
IST-00111 Cessioni/Acquisti beni con i paesi U.E. (sistema Intrastat)

*Area:* Economica *Settore:* Turismo

IST-00138 Capacità degli esercizi recettivi alberghieri e complementari
IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
IST-00341 Attività alberghiera nei mesi di aprile-agosto-dicembre

*Area:* Economica *Settore:* Trasporti e comunicazioni

IST-00142 Incidenti stradali
IST-00145 Trasporto aereo
IST-00146 Trasporto merci su strada
IST-00318 Trasporti marittimi

*Area:* Economica *Settore:* Credito e assicurazioni, mercato monetario e finanziario

IST-00951 Rilevazione sulle imprese finanziarie non bancarie

*Area:* Economia *Settore:* Servizi alle imprese e alle famiglie

IST-00240 Istituzioni privae e imprese non profit attive nell'istruzione, sanità e assistenza sociale
IST-00916 Organizzazioni di volontariato
IST-00918 Indagine per l'aggiornamento di ASIA-Istruzioni private
IST-01175 Rilevazione su tecnologie dell'informazione, della comunicazione e competitività delle imprese (*)
IST-01176 Rilevazione sulle telecomunicazioni (imprese) (*)
IST-01204 Rilevazione sui servizi alle imprese (*)

*Area:* Economica *Settore:* Ricerca e sviluppo

IST-00064 Indagine statistica sulla ricerca scientifica e lo sviluppo sperimentale (imprese e enti pubblici)
IST-00065 Rilevazione statistica sull'innovazione tecnologica nelle imprese di servizi
IST-00066 Rilevazione statistica sull'innovazione tecnologica nelle imprese industriali
IST-01202 Stima provvisoria delle spese per la ricerca scientifica e lo sviluppo sperimentale delle imprese (*)

*Area:* Economica *Settore:* Prezzi

IST-00102 Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali
IST-00105 Rilevazione dei prezzi al consumo
IST-00107 Prezzi al consumo per il clacolo delle parità di potere d'acquisto (PPA)

*Area:* Economia *Settore:* Costo del lavoro e indicatori di occupazione

IST-00050 Rilevazione mensile sull'occupazione, gli orari di lavoro e le retribuzioni
IST-00051 Retribuzione lorde contrattuali e durata contrattuale del lavoro
IST-00053 Retribuzioni contrattuali e costo del lavoro a livello provinciale degli operai
IST-00667 Rilevazione della retribuzione lorda degli operai agricoli
IST-00714 Rilevazione sul costo del lavoro - Anno 2000
IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni - Anno 2001 (*)

*Area:* Economia *Settore:* Amministrazione pubblica

IST-00234 Bilanci consultivi delle università
IST-00235 Bilanci consultivi degli enti di diritto allo studio universitario
IST-00236 Bilanci consultivi degli enti provinciali del turismo
IST-00237 Bilanci consultivi degli istituti antonomi delle case popolari
IST-00241 Bilanci consultivi degli istituti ospedalieri pubblici
IST-00807 Indagine per l'aggiornamento di ASIA-Istituzioni pubbliche
IST-01182 Mobilità dei dipendenti di Stato, regioni ed enti locali (*)
IST-01322 Risorse e attività degli uffici di statistica del Sistan (*)

*Area:* Ambiente e territorio *Settore:* Ambiente

IST-00801 Indagine corrente sulle spese ambientali delle famiglie
IST-00908 Rilevazione delle spese ambientali delle imprese
IST-00910 Censimento delle reti di distribuzione dell'acqua potabile
IST-00911 Censimento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane
IST-00913 Censimento degli acquedotti
IST-01179 Censimento delle fognature (*)
IST-01180 Indagine su approvvigionamento di acqua potabile, servizio di fognatura e di depurazione (*)

*Area:* Metodologica *Settore:* Metodologico

IST-00806 Aggiornamento dell'archivio ASIA-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e fonti ISTAT
IST-00948 Rilevazione congiunturale sul fatturato e l'occupazione degli altri servizi
IST-01200 Indagine di qualità del censimento della popolazione (*)

*Titolare:* MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

*Area:* Economica — *Settore:* Trasporti e comunicazioni

TRN-00001 Spese correnti e in conto capitale per la gestione degli aeroporti civili
TRN-00002 Caratteristiche principali degli aeroporti italiani
TRN-00003 Trasporto pubblico di persone e merci per ferrovie in concessione e in ex gestione governativa
TRN-00005 Trasporto pubblico locale
TRN-00006 Autolinee di competenza statale (interregionali, gran turismo, internazionali) e noleggio autobus
TRN-00007 Servizio di trasporto impianti a fune (monofuni, bifuni, sciovie) e funicolari
TRN-00008 Trasporti per condotta
TRN-00009 Trasporti di vie d'acqua interne
TRN-00020 Movimenti generali aeroportuali aperti al traffico di aviazione generale
TRN-00021 Movimenti del traffico aeroportuale - Attività commerciale
TRN-00046 Caratteristiche della rete stradale in Italia
TRN-00048 Infrastrutture, mezzi e traffico del trasporto aereo
TRN-00049 Attività di trasporto dei traghetti pubblici e privati verso le isole maggiore
TRN-00051 Bilancio delle società concessionarie di autostrade e trafori
TRN-00055 Imprese italiane di servizi logistici in conto terzi (*)

*Area:* Ambiente e territorio — *Settore:* Ambiente

TRN-00041 Raccolta di olii usati e loro riciclaggio
TRN-00042 Raccolta di batterie usate, figiuti piombosi e recupero del piombo

*Titolare:* MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

*Area:* Sociale — *Settore:* Lavoro

LPS-00073 Attività previdenziale degli Enti vigilati

*Titolare:* MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

*Area:* Economica — *Settore:* Credito e assicurazioni, mercato monetario e finaziario

BPT-00001 Mutui contratti dagli enti locali ed esposizione debitoria

*Titolare:* MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

*Area:* Economica — *Settore:* Industria

MIC-00001 Struttura e attività delle industrie estrattive in Italia
MIC-00003 Produzioni nazionali minerarie e metallurgiche da minerali di prima categoria - dati di occupazione del personale
MIC-00008 Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi
MIC-00016 Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi
MIC-00032 Ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e ricerche geotermiche
MIC-00035 Produzione delle raffinerie di petrolio
MIC-00036 Bilancio nazionale del gas metano
MIC-00037 Produzione dell'industria petrolchimica
MIC-00041 Impieghi delle fonti energetiche nell'industria con più di 50 addetti

*Area:* Economica — *Settore:* Commercio interno

MIC-00009 Manifestazioni fieristiche internazionali
MIC-00011 Centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio
MIC-00012 Forme associative del commercio: unioni volontarie e gruppi di acquisto
MIC-00014 Grande distribuzione: grandi magazzini, supermercati, ipermercati, cash and carry

*Area:* Economica — *Settore:* Pezzi

MIC-00028 Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi (benzina super, benzina senza piombo, gasolio per auto, gasolio da riscaldamento, olii compustibili, gpl autotrazione)
MIC-00039 Tariffe del servizio idrico integrato (acqua potabile, fognature e depurazione)

*Titolare:* MINISTERO DELL'INTERNO

*Area:* Sociale — *Settore:* Sanità

INT-00008 Tossicodipendenti in trattamento presso le strutture socio-riabilitative

*Area:* Sociale — *Settore:* Assistenza e previdenza

INT-00009 Censimento delle strutture socio-riabilitative
INT-00046 Problematiche e iniziative inerenti la popolazione anziana in Italia
INT-00047 Censimento delle strutture di accoglienza per extracomunitari

*Titolare:* MINISTERO DELLA SANITÀ

*Area:* Sociale — *Settore:* Sanità

SAN-00007 Attività gestionali ed economiche delle USL - rilevazione degli istituti di cura (attività degli istituti)
SAN-00008 Attività gestionali ed economiche delle USL - rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche strutturali)
SAN-00010 Attività gestionali ed economiche delle USL - grandi apparecchiature degli istituti di cura pubblici e privati accreditati
SAN-00015 Assistenza sanitaria erogata in applicazione dei regolamenti CEE di sucurezza sociale
SAN-00018 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
SAN-00019 Caratteristiche della rete acquedottistica nazionale
SAN-00022 Attività delle strutture socio-riabilitative nel settore tossicodipendenza
SAN-00023 Utenza e attività delle strutture pubbliche e private nel settore alcoldipendenza
SAN-00025 Attività gestionali ed economiche delle USL - assistena sanitaria semiresidenziale e residenziale
SAN-00027 Attività gestionali ed economiche delle USL - assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro
SAN-00029 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie

*Titolare:* MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

*Area:* Economica — *Settore:* Servizi alle imprese e alle famiglie

MCO-00004 Indicatori statistici delle telecomunicazioni

*Titolare:* MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

*Area:* Economica — *Settore:* Agricoltura, foreste e pesca

PAC-00001 Prezzi di mercato di acciughe, sardine e sogliole
PAC-00006 Produzione, movimento ed importazione di concimi minerali e organo-minerali
PAC-00007 Meccanizzazione agricola in Italia
PAC-00008 Dichiarazioni viti - vinicole: giacenza presso i produttori e i commercianti
PAC-00009 Dichiarazioni viti - vinicole: superficie e produzione

*Area:* Economica *Settore:* Agricoltura, foreste e pesca

PAC-00016 Valore di mercato di prodotti pilota (naselli, polpi e seppie congelati) in porti rappresentativi
PAC-00037 Statistica mensile delle scommesse ippiche
PAC-00038 Corse, scommesse, studi particlareggiati sull'attività dei singoli ippodromi di trotto e di galoppo e dell'allevamento dei cavalli
PAC-00039 Agricoltura biologica: qualità prodotte con metodo biologico (*)
PAC-00040 Prodotti DOP, IGO, IGT (*)

*Titolare:* MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

*Area:* Sociale *Settore:* Cultura

MBE-00006 Istituti culturali ammessi al contributo dello Stato

*Area:* Economica *Settore:* Servizi alle impresse e alle famiglie

MBE-00008 Servizi aggiuntivi istituiti presso musei, monumenti e aree archeologiche statali (*)

*Titolare:* REGIONE LIGURIA

*Area:* Sociale *Settore:* Istruzione

LIG-00001 Esiti occupazionali dei corsi di formazione professionale

*Titolare:* PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

*Area:* Economica *Settore:* Costro del lavoro e indicatori di occupazione

PAB-00001 Retribuzioni e oneri mensili e annuali dei dipendenti delle istituzioni e delle imprese della provincia di Bolzano

*Titolare:* COMUNE DI FIRENZE

*Area:* Sociale *Settore:* Lavoro

FIR-00001 Comportamento dei cittadini nel mercato del lavoro nel comune di Firenze

*Titolare:* CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LUCCA

*Area:* Economia *Settore:* Industria

CCL-00001 Osservatorio sulle nuove imprese del settore manufattiero e dei servizi alle imprese

*Titolare:* CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR

*Area:* Economica *Settore:* Ricerca e sviluppo

CNR-00001 Risorse (finanziamento pubblico e personale) destinate alla ricerca scientifica e tecnologica in Italia

*Titolare:* ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA

*Area:* Economica *Settore:* Industria

ENT-00008 Consumi di fonti energetiche nel settore terziario (*)
ENT-00009 Consumi di fonti energetiche nella piccola e media industria (PMI) (*)

*Titolare:* UNIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE - UNIONCAMERE

*Area:* Sociale *Settore:* Lavoro

UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior

*Area:* Economia *Settore:* Industria

UCC-00011 I nuovi imprenditori: caratteristiche, motivazioni e prospettive di crescita (*)

*Area:* Economica *Settore:* Amministrazione pubblica

UCC-00008 Costi e livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi pubblici

*Titolare:* ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA - ISAE

*Area:* Sociale *Settore:* Famiglie e aspetti sociali

ISA-00004 Caratteristiche demografiche e sociali dei consumatori

*Area:* Economica *Settore:* Industria

ISA-00001 Andamento congiunturale delle imprese manifatturiere ed estrattive
ISA-00002 Investimenti delle imprese manifatturiere ed estrattive

*Area:* Economica *Settore:* Costruzioni e opere pubbliche

ISA-00005 Costruzioni ed opere pubbliche

*Area:* Economica *Settore:* Commercio interno

ISA-00003 Commercio interno al minuto

*Area:* Economica *Settore:* Commercio estero

ISA-00008 Esportazione delle imprese manifatturiere

*Area:* Economica *Settore:* Servizi alle imprese e alle famiglie

ISA-00006 Servizi alle imprese

*Titolare:* ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA - INEA

*Area:* Economica *Settore:* Agricoltura, foreste e pesca

INE-00001 Rete d'informazione contabile agricola (RICA)

*Titolare:* GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE S.P.A

*Area:* Economica *Settore:* Industria

GRT-00001 Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia
GRT-00002 Statistica mensile della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia
GRT-00003 Statistica mensile della richiesta di energia elettrica in Italia
GRT-00004 Statistica giornaliera della richiesta di energia elettrica in Italia
GRT-00007 Produzione e vendita di calore da impianti di cogenerazione elettrica (*)
GRT-00008 Consumi di energia elettrica mensili del mercato libero e del mercato vincolato (*)

---

*(a)* L'obbligo di risposta non sussiste per i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge n. 675/1996.

**01A8589**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2001.

**Sostituzione del commissario straordinario per l'opera n. 15 dell'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 «realizzazione del nuovo Ospedale San Marco in località Librino di Catania».**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997;

Considerato che nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 risulta inserita al n. 15 dell'elenco allegato la «realizzazione del nuovo Ospedale San Marco in località Librino di Catania» per la quale viene nominato commissario straordinario l'avv. Vittorio Emanuele Dante Majorana;

Ritenuto che permangono i presupposti e i requisiti per il commissariamento dell'opera sopra indicata;

Vista la nota 5 ottobre 2000 con la quale l'avv. Vittorio Emanuele Dante Majorana ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di commissario straordinario, conferitogli con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997;

Vista la nota 19 aprile 2001 con la quale il Ministro dei lavori pubblici, preso atto delle dimissioni dall'incarico dell'avv. Vittorio Emanuele Dante Majorana, conferma la sussistenza dei presupposti del commissariamento dell'opera in questione e propone la nomina quale nuovo commissario straordinario del dott. Alberto Di Pace;

Decreta:

Il dott. Alberto Di Pace è nominato commissario straordinario per l'opera n. 15 dell'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 «realizzazione del nuovo Ospedale San Marco in località Librino di Catania», in sostituzione dell'avv. Vittorio Emanuele Dante Majorana, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2001

*Il Presidente:* AMATO

*Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2001*
*Ministeri istituzionali, registro n. 10 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 198*

**01A8858**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 2001.

**Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che nelle riunioni di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell'8 marzo, del 22 marzo, del 19 aprile e del 24 aprile 2001 non è stata raggiunta l'intesa di cui all'art. 8, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997;

Ritenuto di dover procedere ai sensi dell'art. 8, comma 2, della citata legge n. 59 del 1997;

Visto il parere della competente Commissione parlamentare per le questioni regionali, espresso nella seduta del 17 maggio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2001;

Sulla proposta dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

ADOTTA

il seguente atto di indirizzo e coordinamento:

Art. 1.

*Partecipazione delle università alla programmazione sanitaria*

1. Le università contribuiscono, per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, all'elaborazione dei piani sanitari regionali, nonché alla definizione di indirizzi di politica sanitaria e di ricerca, programmi di intervento e modelli organizzativi delle strutture e delle attività di cui sopra.

2. Prima dell'adozione o dell'adeguamento del piano sanitario regionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano acquisiscono formalmente, in ordine alle materie di cui al comma 1, il parere delle università sedi della facoltà di medicina e chirurgia ubicate nel proprio territorio. I piani sanitari regionali tengono, altresì, conto delle intese raggiunte tra le regioni e le province autonome interessate e le università per le attività di didattica e di ricerca, programmate dalle facoltà di medicina e chirurgia, che interessino i rispettivi territori. Il parere delle università è reso direttamente e può anche essere espresso attraverso il comitato regionale di coordinamento delle università di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica

27 gennaio 1998, n. 25. Il parere si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. I pareri e le intese di cui al comma 2, ovvero l'attestazione della mancata espressione del parere nei termini ivi indicati, sono allegati allo schema o progetto di piano sanitario regionale da trasmettere al Ministro della sanità ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

4. Per le materie che implicano l'integrazione tra attività assistenziali, didattiche e di ricerca, i protocolli d'intesa tra la regione o la provincia autonoma e le università prevedono forme di collaborazione nell'elaborazione e nella stesura di proposte per la formulazione del piano sanitario regionale o di altri documenti o progetti concernenti la programmazione attuativa regionale e locale, tenendo conto dei programmi di sviluppo delle facoltà di medicina e chirurgia, deliberati dalle stesse e approvati dagli organi dell'ateneo, trasmessi alla regione ed alle aziende di cui all'art. 2, commi 1 e 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, di seguito indicate come aziende ospedaliero-universitarie.

5. Per assicurare l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca i protocolli d'intesa specifica le modalità atte ad assicurare la programmazione concordata delle attività dell'azienda ospedaliero-universitaria e della facoltà di medicina e chirurgia, nel rispetto delle distinte autonomie istituzionali.

6. I protocolli d'intesa definiscono altresì forme e modalità di concertazione tra la regione o la provincia autonoma e le università per soddisfare, mediante l'individuazione delle strutture del servizio sanitario regionale costituenti, insieme alle università, la rete didattico-formativa, le specifiche esigenze connesse alla formazione degli specializzandi, alla formazione del personale sanitario, nonché all'accesso ai ruoli dirigenziali, tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria regionale e nel rispetto delle prerogative e dei compiti dell'università.

7. La regione o la provincia autonoma è tenuta a riconoscere alle aziende ospedaliero-universitarie nonché alle aziende nelle quali si realizza l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca della facoltà di medicina e chirurgia i maggiori costi, determinati in rapporto alla produzione assistenziale assicurata, indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, detratta una quota correlata ai minori costi derivanti dall'apporto di personale universitario. Le modalità ed i criteri per la determinazione dei maggiori costi sono stabiliti all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999. Le risorse che le regioni attribuiscono alle aziende per sostenere i maggiori costi, come sopra determinati, sono evidenziate negli atti di bilancio aziendale; nei medesimi atti sono altresì evidenziate le risorse messe a disposizione dall'università in termini di personale attrezzature ed immobilizzazioni.

8. I protocolli d'intesa disciplinano inoltre le modalità di compartecipazione delle regioni o province autonome e delle università, per quanto di rispettiva competenza e nell'ambito di piani pluriennali di rientro, ai risultati di gestione delle aziende ospedaliero-universitarie di riferimento, secondo le modalità previste nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 517 del 1999.

9. Successivamente alla stipula dei protocolli d'intesa, regione o provincia autonoma ed università possono integrare o rimodulare l'individuazione di strutture assistenziali per le finalità istituzionali della facoltà di medicina e chirurgia, qualora ne ravvisino le ragioni d'urgenza ed opportunità didattico-scientifica.

Art. 2.

*Integrazione delle attività assistenziali didattiche e di ricerca*

1. L'integrazione delle attività assistenziali, formative e di ricerca svolte dal servizio sanitario regionale e dalle università risponde all'esigenza di consentire l'espletamento delle funzioni istituzionali delle facoltà di medicina e chirurgia nell'obiettivo condiviso di concorrere al miglioramento del servizio pubblico di tutela della salute, alla crescita qualitativa dei processi formativi ed allo sviluppo dell'innovazione tecnologica ed organizzativa del Servizio sanitario nazionale.

2. I protocolli d'intesa stipulati tra la regione o la provincia autonoma e le università indicano i criteri e le modalità attraverso i quali le aziende ospedaliero-universitarie, nonché le altre strutture pubbliche o private, individuate secondo la disciplina in essi prevista, assicurano lo svolgimento dell'attività assistenziale necessaria per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle università in coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, prevedendo, nella propria organizzazione, attività, strutture semplici, strutture complesse e programmi di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 517 del 1999, che soddisfino le esigenze inerenti ai settori scientifico-disciplinari del corso di laurea in medicina e chirurgia, salvo quanto previsto all'art. 7 e nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 3.

3. Per assicurare e disciplinare l'integrazione dell'attività assistenziale, formativa e di ricerca tra Servizio sanitario nazionale ed università i protocolli d'intesa, in particolare:

*a)* per le attività assistenziali necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e ricerca dell'università, di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 517 del 1999, individuano, in conformità con le scelte definite dal piano sanitario regionale, le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999;

*b)* indicano le modalità attraverso le quali le aziende e le strutture di cui al punto *a)* concorrono sia alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'università sia al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale, attraverso l'efficace e sinergica integrazione delle attività assistenziali con quelle di formazione e di ricerca. A tale scopo defi-

niscono i criteri generali per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999, individuano le attività assistenziali coerenti e necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell'università e stabiliscono i principi ed i criteri per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata;

Art. 3.

*Criteri e parametri di attività*

1. Nel protocollo d'intesa le regioni e le province autonome e le università definiscono i parametri, per tipologia e volume, delle attività assistenziali necessarie e non vicariabili per le attività istituzionali della facoltà di medicina e chirurgia. Tali parametri sono rapportati al numero programmato degli iscritti al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, salvo quanto previsto al successivo art. 7, tenendo conto dell'indispensabile contributo delle strutture del Servizio sanitario nazionale alla formazione del personale dell'area sanitaria e degli specializzandi. Per le strutture di degenza, il numero di posti letto messo a disposizione delle facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, è determinato, di norma, in tre posti letto per ogni studente iscritto al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, è previsto nei protocolli d'intesa, che indicano i criteri di assegnazione tenendo conto delle dimensioni minime previste per le strutture e della dotazione di personale universitario. Le strutture aziendali, in relazione alla necessità di assicurare la presenza delle strutture assistenziali essenziali per le attività didattiche e di ricerca e l'ottimale organizzazione della produzione assistenziale, debbono essere, altresì, dimensionate in modo da consentire l'espletamento delle funzioni formative e dell'attività di ricerca del personale universitario sia nei settori ordinari, sia in quelli di natura sperimentale ed innovativa, avuto riguardo all'evoluzione della ricerca biomedica ed alle esigenze della sanità pubblica.

2. Nel protocollo d'intesa deve essere inoltre previsto:

*a)* l'impegno delle aziende, delle università e delle altre strutture pubbliche e private accreditate individuate nei protocolli d'intesa, a procedere al progressivo adeguamento della dotazione di posti letto agli standard indicati nel piano sanitario regionale e nei piani attuativi locali, secondo le modalità e nei tempi ivi previsti, compatibilmente con il mantenimento delle strutture definite in base ai parametri di cui al comma 1;

*b)* che i professori ed i ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni loro attribuite, siano responsabili dei risultati assistenziali conseguiti; fermo restando l'impegno assistenziale minimo concordato a livello aziendale, il protocollo d'intesa stabilisce, ai fini della determinazione delle dotazioni organiche e della programmazione dell'attività, i criteri per la quantificazione dell'impegno assistenziale medio fornito dall'università, assicurando l'equilibrato rapporto con quello previsto per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale;

*c)* che l'orario di attività dei professori e dei ricercatori universitari sia articolato sulla base del piano di lavoro della struttura di appartenenza e della programmazione dell'attività didattica e di ricerca e delle necessarie attività assistenziali;

*d)* che il trattamento economico previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 517 del 1999, quale riconoscimento dovuto ai professori ed ai ricercatori universitari per lo svolgimento dell'attività assistenziale, è composto da:

1) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;

2) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri, concordati fra il direttore generale e il rettore, di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché di efficacia nella realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.

4. L'importo del trattamento economico di cui al comma 3, lettera *d)*, viene attribuito dall'azienda all'università e da questa ai docenti universitari. I trattamenti sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'art. 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, globalmente considerate, sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelli previsti al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1999 è conservato fino all'attuazione delle previsioni contenute nei protocolli d'intesa. Per i cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto ogni professore o ricercatore universitario non potrà percepire, comunque, una retribuzione complessiva inferiore a quella in godimento all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1999.

5. Nei protocolli d'intesa, l'università e la regione o provincia autonoma concordano altresì, in attesa dell'emanazione dei decreti interministeriali previsti dall'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 517 del 1999:

*a)* le modalità di utilizzazione, in via provvisoria del personale universitario tecnico-amministrativo;

*b)* le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale, che operano nei dipartimenti ad attività integrata, impegnati in attività didattica, ai fondi di ateneo di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

6. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, l'università e

la regione o provincia autonoma individuano le tipologie di attività assistenziali necessarie per l'espletamento dei compiti istituzionali dei professori e dei ricercatori universitari ivi contemplati, in servizio attivo presso la facoltà di medicina e chirurgia.

7. Le attività e le strutture assistenziali complesse, funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca del corso di laurea in medicina e chirurgia, salvo quanto previsto al successivo art. 7, sono individuate sulla base di soglie operative, indicate nei protocolli d'intesa, consistenti nei livelli minimi di attività definiti sia secondo criteri di essenzialità, efficacia assistenziale ed economicità nell'impiego delle risorse professionali, sia di funzionalità e di coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca.

8. Per le attività assistenziali tali livelli sono rappresentati dal numero minimo di casi trattati o dai volumi minimi di attività richiesti dalla programmazione regionale per garantire l'adeguata qualificazione della struttura. Per le esigenze della didattica e della ricerca sono rappresentati dal numero di professori e ricercatori universitari assegnati alla struttura, nonché dal numero medio di allievi che ad essa ordinariamente afferiscono.

9. Tenuto conto delle soglie operative, le strutture complesse vengono individuate in rapporto alla casistica media complessiva per le attività di ricovero ordinario o a ciclo diurno, ovvero al volme medio complessivo di attività, avuto riguardo alla complessità delle prestazioni e dell'impegno assistenziale per le altre attività, ed alle esigenze della didattica e della ricerca, sulla base dei dati relativi al triennio precedente.

10. Programmi di sviluppo dell'attività assistenziale di ricovero o ambulatoriale o della didattica e della ricerca, definiti in sede di programmazione concordata fra l'azienda e l'università, possono motivare l'aumento nel numero previsto di strutture complesse, comunque entro limiti massimi di incremento stabiliti nei protocolli d'intesa, ovvero la costituzione di nuove strutture. Situazioni di operatività ridotta, discontinua o limitata nel triennio considerato possono altresì determinare la programmazione concordata della diminuzione del numero delle strutture complesse individuate o la modifica delle medesime.

### Art. 4.

*Indirizzi per l'organizzazione interna delle aziende ospedaliero-universitarie*

1. L'organizzazione delle aziende ospedaliero-universitarie è definita nell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999 in modo da assicurare il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche delle facoltà di medicina e chirurgia in un quadro di coerente integrazione con l'attività assistenziale e con gli obiettivi della programmazione regionale.

2. I protocolli d'intesa disciplinano la composizione dell'organo di indirizzo di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 517 del 1999 prevedendo, oltre al presidente, la composizione paritetica dei membri designati dalla regione o provincia autonoma e di quelli designati dall'università, ivi compreso, fra questi ultimi, il preside della facoltà di medicina e chirurgia.

3. I protocolli d'intesa individuano le strutture assistenziali complesse essenziali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, attenendosi a quanto previsto al precedente art. 3 ed ai seguenti criteri:

*a)* livello minimo di attività necessaria per garantire una adeguata qualificazione della struttura in relazione ai compiti assistenziali;

*b)* rispetto dei volumi e delle tipologie previsti nei piani annuali di attività e negli accordi di fornitura;

*c)* adeguata presenza di professori e ricercatori universitari nella dotazione organica dell'unità operativa.

4. Le strutture assistenziali complesse sono individuate:

*a)* nell'azienda ospedaliero-universitaria;

*b)* in aziende unità sanitarie locali, in altre strutture pubbliche o in istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché in aziende unità sanitarie locali per quanto concerne le attività di prevenzione e quelle sanitarie svolte in ambito distrettuale;

*c)* in strutture sanitarie private accreditate.

5. L'attivazione di rapporti con strutture private accreditate non può comportare, a carico del servizio sanitario regionale, oneri aggiuntivi che non siano espressamente previsti negli accordi di fornitura o in altri accordi regionali.

6. I protocolli d'intesa indicano altresì:

*a)* i criteri e le modalità per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata, quali strumenti ordinari di gestione operativa delle aziende ospedaliero-universitarie, volti ad assicurare l'esercizio integrato delle attività e delle funzioni assistenziali, didattiche e di ricerca;

*b)* i criteri e le modalità per l'individuazione, nei dipartimenti ad attività integrata, delle strutture complesse a direzione universitaria;

*c)* i criteri e le modalità per la definizione dei rapporti funzionali tra dipartimenti ad attività integrata, dipartimenti assistenziali eventualmente costituiti ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 517 del 1999 e dipartimenti universitari.

7. In particolare, i protocolli d'intesa, nel rispetto delle previsioni dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8-*quater*, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, richiamato dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 517 del 1999, definiscono i criteri di attuazione dell'organizzazione dipartimentale, quale modello ordinario di gestione operativa al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca attraverso il pieno e paritario inserimento delle funzioni, attività, risorse e responsabilità assistenziali nel

dipartimento universitario e assicurando la coerenza con i settori scientifico-disciplinari, sulla base dei seguenti principi:

*a)* i dipartimenti ad attività integrata sono individuati in sede di programmazione concordata tra l'azienda ospedaliero-universitaria e l'università, che tiene conto del collegamento della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale;

*b)* la composizione dei dipartimenti ad attività integrata assicura la coerenza tra attività assistenziali e settori scientifico-disciplinari in cui si articola l'attività didattica e di ricerca;

*c)* i dipartimenti ad attività integrata assorbono progressivamente i dipartimenti misti;

*d)* i dipartimenti ad attività integrata sono costituiti da strutture complesse, da strutture semplici e da programmi infradipartimentali, individuati nell'atto aziendale, tenuto conto delle esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, a direzione universitaria o, limitatamente alle aziende di cui alla lettera *b)* dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999, a direzione universitaria o ospedaliera;

*e)* possono essere previsti programmi interdipartimentali, finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca di più dipartimenti, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale;

*f)* il direttore del dipartimento ad attività integrata è nominato dal direttore generale d'intesa con il rettore ed è scelto tra i responsabili delle strutture complesse di cui si compone il dipartimento, sulla base di requisiti di capacità gestionale ed organizzativa, esperienza professionale e *curriculum* scientifico. Per i dipartimenti individuati nella programmazione concertata delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, qualificati come essenziali ai fini dell'espletamento delle funzioni assistenziali della facoltà di medicina correlate ai settori scientifico- disciplinari, il direttore è scelto fra i professori universitari, salvo diverse determinazioni previste nei protocolli di intesa, per specifici casi, ferma restando comunque la titolarità dell'università per la didattica e la ricerca;

*g)* il dipartimento ad attività integrata è organizzato come centro unitario di responsabilità e di costo, in modo da garantire, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse finanziarie allo stesso assegnate da parte del servizio sanitario nazionale e dell'università, l'unitarietà della gestione, l'ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca e la flessibilità operativa;

*h)* il direttore del dipartimento assume responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche.

8. I protocolli d'intesa indicano, inoltre, le condizioni ed i limiti per la previsione, nell'atto aziendale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, della costituzione, anche nelle aziende di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 517 del 1999, di dipartimenti assistenziali ai sensi dell'art. 17-*bis* del citato decreto legislativo n. 502 del 1992. Resta ferma, per le aziende di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 517 del 1999, la potestà programmatoria della regione in ordine alla costituzione di dipartimenti assistenziali per soddisfare le esigenze dei servizi sanitari.

## Art. 5.

### *Criteri generali per l'adozione dell'atto aziendale e di rilevanti atti di gestione*

1.I protocolli d'intesa stabiliscono, anche sulla base della disciplina regionale di cui all'art. 2, comma 2-*sexies*, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, criteri generali per l'adozione, da parte del direttore generale dell'azienda ospedaliera di riferimento, degli atti normativi interni, nonché dell'atto aziendale previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999, avuto riguardo alla specificità delle aziende ospedaliero-universitarie, nelle quali si realizza la collaborazione tra servizio sanitario nazionale ed università.

2. L'atto aziendale è l'atto di diritto privato necessario per l'esercizio delle attività delle aziende e trova fondamento nel protocollo d'intesa, che è chiamato ad attuare. È adottato dal direttore generale, d'intesa con il rettore dell'università limitatamente ai dipartimenti ad attività integrata ed alle strutture a direzione universitaria che li compongono.

3. Per l'attribuzione e la revoca dell'incarico di direttore di dipartimento ad attività integrata e di struttura complessa a direzione universitaria, l'atto aziendale stabilisce le procedure per la realizzazione dell'intesa, che tiene conto delle esigenze formative e di ricerca oltre che di quelle assistenziali, fra il direttore generale ed il rettore, il quale procede nel rispetto delle specifiche normative universitarie che definiscono il molo delle facoltà di medicina. L'atto aziendale definisce le modalità di nomina del comitato di garanti di cui all'art. 5, comma 14, del decreto legislativo n. 517 del 1999.

4. Nei protocolli d'intesa vengono disciplinati il trasferimento, l'uso e l'assegnazione dei beni già utilizzati dai policlinici universitari, secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 517 del 1999.

5. Per l'adozione dei seguenti atti di gestione, l'azienda ospedaliero-universitaria acquisisce, tramite il rettore, il preventivo parere dell'università, che lo fornisce nel rispetto degli ordinamenti universitari che tengono conto del ruolo della facoltà di medicina e chirurgia:

*a)* piani attuativi locali del piano sanitario regionale;

*b)* piani e programmi pluriennali di investimento;

*c)* bilancio economico preventivo e bilancio d'esercizio.

6. Il parere dell'università, di cui all comma 5, si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro sessanta giorni dalla trasmissione al rettore della proposta. I protocolli d'intesa individuano eventuali ulteriori modalità di consultazionqe dell'università per l'adozione di rilevanti atti di gestione che possono incidere sulle attività assistenziali ritenute essenziali ai fini della didattica e della ricerca.

Art. 6.

*Principio della leale collaborazione*

l. I protocolli d'intesa indicano criteri volti ad informare i rapporti tra il servizio sanitario regionale e le università a principi di leale collaborazione. A tale scopo:

*a)* definiscono la piena responsabilizzazione di tutte le componenti interessate nella realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale e locale;

*b)* sviluppano metodi e strumenti di collaborazione tra il sistema sanitario ed il sistema formativo tali da rispecchiare la comune volontà di perseguire, in modo congiunto, obiettivi di qualità, efficienza e competitività del servizio sanitario pubblico, qualità e congruità, rispetto alle esigenze assistenziali, della formazione del personale medico e sanitario, potenziamento della ricerca biomedica e medico-clinica;

*c)* esplicitano l'impegno della regione o della provincia autonoma e delle università a perseguire, negli adempimenti e nelle determinazioni di competenza, la qualità e l'efficienza dell'attività integrata di didattica, assistenza e ricerca, nell'interesse congiunto della tutela della salute della collettività, che costituisce obiettivo del servizio sanitario nazionale, e della funzione formativa e di ricerca propria delle università;

*d)* impegnano le aziende e le università alla programmazione concertata degli obiettivi e delle risorse in funzione delle attività assistenziali dell'azienda ospedaliero-universitaria e delle attività didattiche e di ricerca della facoltà di medicina e chirurgia;

*e)* impegnano le parti a dare tempestivo e puntuale adempimento a quanto attribuito alla propria competenza e responsabilità, nel rispetto dei tempi programmati e concordati;

*f)* impegnano le parti alla reciproca informazione o consultazione in ordine alle determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle attività di competenza;

*g)* assicurano l'autonomia organizzativa e gestionale delle aziende ospedaliero-universitarie e degli organi delle medesime nonché delle altre strutture nelle quali si attua l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca, nel rispetto dell'ordinamento vigente delle presenti linee guida e dei protocolli d'intesa.

2. La collaborazione tra regione o provincia autonoma e università può estendersi agli apporti di altre facoltà in relazione a specifiche esigenze del servizio sanitario regionale.

Art. 7.

*Collaborazione tra università e regione per soddisfare le esigenze del servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi nonché alla formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione.*

1. I protocolli d'intesa disciplinano inoltre:

*a)* le modalità della reciproca collaborazione tra università e regione o provincia autonoma necessaria per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi, mediante lo svolgimento delle attività formative presso le aziende ospedaliere di riferimento nonché presso aziende ospedaliere, aziende unità sanitarie locali, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti ed enti di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, istituti zooprofilattici sperimentali e presidi ospedalieri delle aziende unità sanitarie locali, individuati nel protocollo d'intesa, di scuole di specializzazione, istituite dall'università, necessarie per la formazione e per l'accesso ai ruoli della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni;

*b)* le modalità di espletamento, in collaborazione con l'università, delle attività formative presso le aziende ospedaliero-universitario, le altre strutture del servizio sanitario nazionale e le istituzioni private accreditate, dei corsi di diploma e di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1999 e successive modificazioni.

2. L'individuazione delle attività e delle strutture assistenziali funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio della facoltà di medicina e chirurgia nelle aziende ospedaliero-universitarie, nelle aziende unità sanitarie locali per quanto concerne le attività di prevenzione nonché nelle altre strutture di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 517 del 1999, tiene conto delle funzioni di supporto allo svolgimento dei corsi di specializzazione, dei corsi di laurea e, in via transitoria, dei corsi di diploma universitario delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai sensi degli articoli 6, commi 2 e 3, e 16-*sexies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

3. Per le esigenze di cui al precedente comma i protocolli d'intesa prevedono specifici parametri in termini di strutture, attrezzature e personale, rapportati al numero di allievi ammessi alla frequenza in ciascuna struttura, definiti tenendo conto della tipologia e dei volumi dell'attività assistenziale necessaria per la formazione degli specializzandi e del personale sanitario,

ivi compresa, per le strutture di degenza nelle quali è prevista la frequenza di specializzandi, l'individuazione di posti letto rapportati al numero degli specializzandi ammessi al primo anno di frequenza.

4, Ai sensi dell'art. 16-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, la regione o la provincia autonoma indica, nel protocollo d'intesa, le strutture del servizio sanitario nazionale alle quali è attribuita la funzione di coordinamento delle attività svolte in collaborazione con l'università nella formazione degli specializzandi, nei corsi di laurea e, in via transitoria, nei corsi di diploma universitario delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Art. 8.

*Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2 comma 2, lettera* a)*, del decreto legislativo n. 517 del 1999*

1. Nei protocolli d'intesa vengono disciplinati il trasferimento, l'uso e l'assegnazione dei beni gà utilizzati dai policlinici universitari, secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 517 del 1999.

2. Le aziende di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 517 del 1999 succedono, fino alla loro scadenza, nei rapporti di lavoro a tempo determinato in essere con l'università per le esigenze dei policlinici a gestione diretta.

3. I protocolli d'intesa stabiliscono i tempi e le modalità del progressivo adeguamento delle aziende di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 517 del 1999, entro il periodo transitorio ivi previsto, ai parametri di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto.

Art. 9.

*Norma transitoria e finale*

1. I protocolli d'intesa sono stipulati, nel pieno rispetto delle presenti linee guida, in concertazione fra università e regione o provincia autonoma, fermo restando, per le università non statali, quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 517 del 1999. Nel caso di mancata stipula dell'intesa, si applica quanto previsto all'art. 1, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999.

2. Le regioni o le province autonome e le università adeguano i protocolli d'intesa, stipulati in base alle linee guida di cui al presente decreto, in conformità agli atti di indirizzo e coordinamento, alle linee guida, ai decreti interministeriali ed agli accordi previsti dagli articoli 2, comma 3; 3, comma 1; 5, comma 2; 7, comma 2; 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo n. 517 del 1999, in quanto applicabili.

Art. 10.

*Compartecipazione delle regioni e delle università ai risultati di gestione delle aziende*

1. A decorrere dalla data di costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria, la regione e l'università compartecipano ai risultati della gestione per quote percentuali determinate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 517 del 1999. Concorrono comunque al finanziamento dell'attività dell'azienda tutte le risorse attribuite alla stessa, ivi comprese quelle di cui all'art. 7, comma 2, del predetto decreto legislativo.

2. L'università realizza la compartecipazione di cui al comma 1 con l'apporto di:

*a)* personale docente e non docente, secondo le modalità da definirsi con i protocolli di cui all'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 517 del 1999;

*b)* beni mobili e immobili di cui all'art. 8, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 517 del 1999.

3. La valorizzazione degli apporti di cui al comma 2, costituisce contributo economico-finanziario alle aziende ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 517 del 1999; ulteriori modalità di compartecipazione per l'università e le regioni possono essere indicate dall'accordo in sede di Conferenza fra lo Stato, le regioni e le province autonome, definito ai sensi dell'art. 7, comma 2, del predetto decreto legislativo.

4. Le quote percentuali di cui al comma 1 sono stabilite nei protocolli d'intesa in base a criteri di compartecipazione correlati ai risultati dell'attività e della gestione delle strutture a direzione ospedaliera ed universitaria certificati con contabilità analitica negli atti di bilancio, nonché ai rapporti numerici tra personale dirigente ospedaliero e personale universitario, tenuto conto anche dei maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca.

5. I protocolli d'intesa prevedono altresì l'adeguamento dei criteri di compartecipazione in relazione al grado di raggiungimento di obiettivi concordati ai fini del progressivo adeguamento agli standard e ai volumi di attività determinati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, del decreto legislativo n. 517 del 1999.

6. In caso di risultati finanziari negativi nella gestione dell'azienda, la regione e l'università concordano appositi piani di rientro poliennali, utilizzando a questo scopo anche le risorse di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999. In caso di mancato accordo la regione, sentito il comitato regionale di coordinamento delle università di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, disdetta il protocollo d'intesa per la parte concernente l'azienda interessata attuando le previsioni dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

7. I risultati positivi di gestione dell'azienda, salvo che per la quota destinata al ripiano di eventuali risultati negativi degli anni precedenti in base ai piani di rientro concordati, sono utilizzati per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse assistenziale e di sviluppo della qualità delle prestazioni.

8. Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 517 del 1999, la regione e l'università perseguono l'obiettivo di una gestione efficiente dell'azienda, partecipando alle procedure di monitoraggio della gestione economico-finanziaria e adottando, per la parte di rispettiva competenza, misure di contenimento dei costi coerenti con le risultanze del monitoraggio.

9. Fino alla stipula dei protocolli d'intesa non possono comunque essere aumentati i posti letto, i servizi e le strutture complesse, già esistenti ed effettivamente attivi e operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia nelle aziende ospedaliero universitarie di cui ai commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 517 del 1999, sia nelle altre strutture pubbliche e in quelle private di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2 del medesimo decreto. Eventuali deroghe devono essere preventivamente concordate fra regione e università.

10. I protocolli d'intesa disciplinano le modalità per l'accertamento delle attività e passività relative alla gestione dell'assistenza sanitaria, determinatesi relativamente agli esercizi 2001 e precedenti, concordando, se necessario, apposita gestione separata. A tal fine la regione e l'università, d'intesa, possono provvedere alla nomina di apposito commissano.

11. Le modalità di ripiano di eventuali risultati negativi di gestione relativi agli esercizi di cui al comma 9 sono definite sulla base di apposito accordo sancito in sede di Conferenza fra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta dei Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
AMATO

*Il Ministro della sanità*
VERONESI

*Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2001*
*Ufficio controllo sui Ministeri istituzionali, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 107*

**01A8588**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 luglio 2001.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 15 giugno 2001 e scadenza 16 giugno 2003, settima e ottava tranche.**

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 luglio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 102.644 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 7 e 26 giugno 2001 e 11 luglio 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certifleati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi «CTZ-24» con decorrenza 15 giugno 2001 e scadenza 16 giugno 2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 15 giugno 2001 e scadenza 16 giugno 2003, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 7 giugno 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 7 giugno 2001.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 7 giugno 2001, entro le ore 11 del giorno 26 luglio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 7 giugno 2001.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 7 giugno 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 27 luglio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 luglio 2001, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 213 del 1998, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 luglio 2001; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2003, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2001

*Il Ministro:* TREMONTI

**01A8859**

DECRETO 23 luglio 2001.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° aprile 2001 e scadenza 1° aprile 2008, nona e decima tranche.**

## IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 luglio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 102.644 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 26 marzo, 19 aprile, 24 maggio, 27 giugno 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° aprile 2001 e scadenza 1° aprile 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Decreta:

### Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una nona tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° aprile 2001 e scadenza 1° aprile 2008, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 marzo 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 marzo 2001.

### Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 26 marzo 2001, entro le ore 11 del giorno 30 luglio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 26 marzo 2001. Di tali operazioni verà redatto apposito verbale.

### Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 26 marzo 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 luglio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei

CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione dei dietimi d'interesse lordi per centoventidue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevobabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° agosto 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di previsione di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interesse relativi all'anno finanziario 2001 fanno carico al capito 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2001

*Il Ministro:* TREMONTI

**01A8860**

DECRETO 23 luglio 2001.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° luglio 2001 e scadenza 1° luglio 2004, quinta e sesta tranche.**

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 luglio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 102.644 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 27 giugno, 12 luglio 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° luglio 2001 e scadenza 1° luglio 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° luglio 2001 e scadenza 1° luglio 2004, fino all'importo massimo di nominali 1.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 27 giugno 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 27 giugno 2001.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 27 giugno 2001, entro le ore 11 del giorno 30 luglio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 27 giugno 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 27 giugno 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 luglio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° agosto 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2002 al 2004, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2001

*Il Ministro:* TREMONTI

**01A8861**

DECRETO 23 luglio 2001.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2001 e scadenza 1° agosto 2011, undicesima e dodicesima tranche.**

## IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 luglio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 102.644 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 20 febbraio, 26 marzo, 19 aprile, 24 maggio, 27 giugno 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2001 e scadenza 1° agosto 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Decreta:

### Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2001 e scadenza 1° agosto 2011, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 20 febbraio 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 20 febbraio 2001.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, ultimo comma, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di scadenza 1° agosto 2001, non verrà corrisposta dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

### Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 20 febbraio 2001, entro le ore 11 del giorno 30 luglio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 20 febbraio 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

### Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 20 febbraio 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocaniento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 luglio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2001, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° agosto 2001.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1.), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2002 al 2011, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2001

*Il Ministro:* TREMONTI

**01A8862**

DECRETO 7 agosto 2001.

**Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni relativo all'emissione del 31 luglio 2001.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 23 luglio 2001 che ha disposto per il 31 luglio 2001 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 2001;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 31 luglio 2001 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 2001 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantaquattro giorni è risultato pari a 97,860.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno finanziario 2002, ammonta a L. 277.301.896.910 per i titoli a centottantaquattro giorni con scadenza 31 gennaio 2002.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantaquattro giorni è risultato pari a 97,377.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

*Il direttore generale:* DRAGHI

**01A9060**

DECRETO 7 agosto 2001.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 2 agosto 2001 è pari a 107.930 miliardi di lire (pari a 55.741 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 agosto 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 novembre 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 3.250 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) dell'esercizio finanziario 2001.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 agosto 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

*Il direttore generale:* DRAGHI

**01A9061**

DECRETO 7 agosto 2001.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 2 agosto 2001 è pari a 107.930 miliardi di lire (pari a 55.741 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 agosto 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 agosto 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) dell'esercizio finanziario 2002.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 agosto 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

*Il direttore generale:* DRAGHI

**01A9062**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 giugno 2001.

**Modificazione del prezzo della specialità medicinale «Eprex».** (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 158/2001).

### IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visti i decreti del 2 maggio 1989 e 17 giugno 1996, con i quali la società Janssen Cilag S.p.a. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale EPREX alle condizioni di seguito specificate:

1 flac 1 ml 2000 U/ml - A.I.C. n. 027015027/M (in base 10), 0TSFVM (in base 32), classe A, nota 12, L. 71.600;

1 flac 1 ml 4000 U/ml - A.I.C. n. 027015041/M (in base 10), 0TSFW1 (in base 32), classe A, nota 12, L. 143.200;

1 flac 1 ml 10000 U/ml - A.I.C. n. 027015066/M (in base 10), 0TSFWU (in base 32), classe A, nota 12, L. 358.100;

1 flac 1 ml 1000 U/0,5 ml - A.I.C. n. 027015078/M (in base 10), 0TSFX6 (in base 32), classe A, nota 12, L. 35.900;

1 siringa tamp. fosf 1000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027015142/M (in base 10), 0TSFZ6 (in base 32), classe A, nota 12, L.35.900;

1 siringa tamp. fosf 2000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027015155/M (in base 10), 0TSFZM (in base 32), classe A, nota 12, L. 11.600;

1 siringa tamp. fosf 4000 UI/0,4 ml - A.I.C. n. 027015179/M (in base 10), 0TSGOC (in base 32), classe A, nota 12, L. 143.200;

1 siringa tamp. fosf 10000 UI/1 ml - A.I.C. n. 027015181/M (in base 10), 0TSGOF (in base 32), classe A, nota 12, L. 358.100;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione e il prezzo della specialità medicinale;

Visto l'impegno sottoscritto dalla ditta a ritirare dal commercio entro il 1° gennaio 2002 le confezioni da 1000 UI, 2000 UI e 10000 UI;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la legge del 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto 22 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2001;

Visto il parere espresso in data 5-6 giugno 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale EPREX nelle confezioni indicate è modificato come segue:

1 flac 1 ml 2000 U/ml - A.I.C. n. 027015027/M (in base 10), 0TSFVM (in base 32);

classe A, nota 12, con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano (registro USL).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 43.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 70.900 (IVA inclusa);

1 flac 1 ml 4000 U/ml - A.I.C. n. 027015041/M (in base 10), 0TSFW1 (in base 32);

classe A, nota 12, con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano (registro USL).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 86.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 141.900 (IVA inclusa);

1 flac 1 ml 10000 U/ml - A.I.C. n. 027015066/M (in base 10), 0TSFWU (in base 32);

classe A, nota 12, con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati dalle regioni a dalle provincie autonome di Trento e Bolzano (registro USL).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 215.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 349.800 (IVA inclusa);

1 flac 1 ml 1000 U/0,5 ml - A.I.C. n. 027015078/M (in base 10), 0TSFX6 (in base 32);

classe A, nota 12, con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano (registro USL).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 21.500 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 35.500 (IVA inclusa);

1 siringa tamp. fosf 1000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027015142/M (in base 10), 0TSFZ6 (in base 32);

classe A, nota 12, con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano (registro USL).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 21.500 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 35.500 (IVA inclusa);

1 siringa tamp. fosf 2000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027015155/M (in base 10), 0TSFZM (in base 32);

classe A, nota 12, con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano (registro USL).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 43.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 70.900 (IVA inclusa).

1 siringa tamp. fosf 4000 UI/0,4 ml - A.I.C. n. 027015179/M (in base 10), 0TSGOC (in base 32);

classe A, nota 12, con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano (registro USL).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 86.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 141.900 (IVA inclusa);

1 siringa tamp. fosf 10000 UI/1 ml - A.I.C. n. 027015181/M (in base 10), 0TSGOF (in base 32);

classe A, nota 12, con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano (registro USL).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 215.000 (ex factory, IVA esclusa)

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 349.800 (IVA inclusa)

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

La ditta è tenuta a ritirare dal commercio entro il 1º gennaio 2002 le confezioni: flaconi da 1000 UI, 2000 UI e 10000 UI.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 8 giugno 2001

*Il dirigente generale:* MARTINI

**01A8499**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 luglio 2001.

**Recepimento della direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico.**

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria 1998, ed in particolare l'art. 4 e l'allegato *D;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, concernente «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici»;

Vista la direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della disposizione comunitaria sopra citata;

Decreta:

### Art. 1.

*Campo di applicazione*

1. Il presente decreto si applica alle lampade elettriche per uso domestico alimentate direttamente dalla rete, incluse quelle ad incandescenza e quelle fluorescenti compatte integrali, ed alle lampade fluorescenti per uso domestico, incluse le fluorescenti lineari e le fluorescenti compatte non integrali, anche se commercializzate per uso non domestico. Ai fini del presente decreto, quando un apparecchio può essere smontato dai suoi utilizzatori finali si intende per «lampada» la parte o le parti che emettono la luce.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti tipi di lampade:

*a)* lampade con un flusso luminoso superiore a 6500 lumen;

*b)* lampade con una potenza di ingresso inferiore a 4 watt;

*c)* lampade a riflettore;

*d)* lampade immesse sul mercato o commercializzate per essere usate soprattutto con altre fonti di energia, quali le batterie;

*e)* lampade immesse sul mercato o commercializzate principalmente per la produzione di luce nelle frequenze non visibili, cioè con lunghezza d'onda non compresa tra 400 ed 800 nm;

*f)* lampade immesse sul mercato o commercializzate come componenti di un prodotto il cui scopo primario non è quello di generare illuminazione; tuttavia le lampade commercializzate ovvero esposte separatamente, ad esempio come pezzi di ricambio, rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

3. Per le lampade di cui al comma 2 del presente articolo possono essere fornite etichette e scheda conformi al presente decreto, purché le norme di misurazione armonizzate applicabili a tali lampade siano state adottate e pubblicate in conformità al successivo art. 2.

4. Resta ferma la disciplina relativa alle informazioni riportate sulle lampade o apparecchi di cui al presente articolo, o sui loro imballaggi, ai fini della sicurezza.

### Art. 2.

*Norme tecniche di riferimento*

1. I dati da fornire in applicazione del presente decreto sono misurati sulla base delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Ministero delle attività produttive, come trasposizione di norme armonizzate europee i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

### Art. 3.

*Definizioni*

1. I termini «distributore», «fornitore» e «scheda» sono usati nel presente decreto nel significato stabilito al comma 1, art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107.

### Art. 4.

*Documentazione tecnica*

1. Al fine di consentire la valutazione dell'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda, la documentazione tecnica che il fornitore ha l'obbligo di approntare ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, riporta in ogni caso:

*a)* il nome, il marchio commerciale e l'indirizzo del fornitore;

*b)* una descrizione generale della lampada che consenta di identificarla univocamente;

*c)* informazioni, eventualmente in forma di disegni, riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelle che incidono maggiormente sul consumo di energia;

*d)* i risultati delle principali misurazioni effettuate in base alle procedure di prova delle norme armonizzate indicate nell'art. 2;

*e)* le eventuali istruzioni per l'uso.

### Art. 5.

*Etichetta, scheda informativa e comunicazioni stampate*

1. L'etichetta da apporre sugli apparecchi ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, è redatta in lingua italiana ed è conforme al modello di cui all'allegato I al presente decreto. L'etichetta è apposta in modo da essere chiaramente visibile sull'esterno di ogni singolo imballaggio della lampada. È vietato a chiunque fissare, stampare o incollare a tale imballaggio qualsiasi altro elemento che possa impedire o ridurre la visibilità dell'etichetta. L'allegato I precisa le modalità di affissione dell'etichetta sull'imballaggio, nel caso quest'ultimo sia di dimensioni molto ridotte.

2. Tutti i fornitori che immettono sul mercato le lampade di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti a fornire altresì le etichette conformi al presente decreto, nonché una scheda informativa relativa al prodotto, redatta in lingua italiana, rispondente alle indicazioni dell'allegato II al presente decreto. Tale scheda informativa è inserita in tutti gli opuscoli ed i cataloghi relativi alle lampade o, qualora gli stessi non siano resi disponibili dal fornitore, è acclusa al materiale informativo corredato alle lampade. I fornitori sono responsabili dell'esattezza delle informazioni contenute nelle etichette e nelle schede da essi fornite.

3. Il distributore è tenuto a rendere facilmente consultabili al pubblico, nonché disponibili a richiesta, le schede informative di cui al comma 2.

4. Quando l'offerta di vendita o di locazione avviene in forma tale da non consentire di prendere direttamente visione della lampada nel suo imballaggio, è obbligo del proponente rendere contestualmente note al potenziale acquirente tutte le informazioni di cui all'allegato III al presente decreto.

5. La classe di efficienza energetica di una lampada, specificata nell'etichetta o nella scheda, è determinata in base all'allegato IV al presente decreto.

6. A partire dal 1° luglio 2002 è vietata la vendita al pubblico delle lampade di cui all'art. 1, comma 1, per i quali non sia stata approntata e non sia disponibile l'etichetta, la scheda informativa e la documentazione tecnica conforme al presente decreto.

Art. 6.

*Verifiche e controlli*

1. Per l'espletamento dei compiti di verifica e controllo sull'applicazione del presente decreto, il Ministero delle attività produttive può avvalersi, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato nonché delle autorità pubbliche locali competenti per materia. Per le attività di verifica tecnica sulla veridicità del contenuto delle etichette può avvalersi, oltre che dei propri laboratori, dell'ENEA, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, o di altri organismi individuati con specifico decreto.

Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2001

*Il Ministro:* MARZANO

---

ALLEGATO I

ETICHETTA

*Modello dell'etichetta.*

1) L'etichetta deve essere scelta tra una delle illustrazioni che seguono. Qualora l'etichetta non sia stampata sull'imballaggio, e un'etichetta distinta sia attaccata o incollata allo stesso, deve essere adottata la versione colorata. Se si utilizza la versione «nero su bianco», gli elementi stampati e lo sfondo devono essere di un colore che non comprometta la leggibilità dell'etichetta.

2) Le note seguenti stabiliscono le informazioni da fornire.

*Note.*

I) La classe di efficienza energetica della lampada, determinata in conformità dell'allegato IV. La lettera distintiva della classe deve trovarsi all'altezza della freccia corrispondente.

II) Il flusso luminoso della lampada, espresso in lumen, misurato in conformità delle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'art. 1, paragrafo 4.

III) La potenza assorbita (wattaggio) della lampada, misurata in conformità delle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'art. 1, paragrafo 4.

IV) La durata nominale media della lampada, espressa in ore, misurata in conformità delle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'art. 1, paragrafo 4. Questo punto può essere omesso, se sull'imballaggio non sono riportate altre informazioni relative alla durata della lampada.

3) Se le informazioni di cui al precedente punto 2, note II, III e, se applicabile, IV, sono riportate in un'altra parte dell'imballaggio, non è necessario che siano riportate sull'etichetta e si può omettere il riquadro che la contiene. L'etichetta deve allora essere scelta tra una delle illustrazioni riportate di seguito:

*Stampa.*

4) Di seguito sono definiti alcuni aspetti dell'etichetta:

Il riquadro che contiene l'etichetta deve presentare un margine di larghezza pari ad almeno 5 mm. Se nessun lato dell'imballaggio presenta una larghezza sufficiente a contenere l'etichetta e relativo margine o nel caso in cui essa occupi più del 50% della superficie del lato più grande, l'etichetta e il margine possono essere ridotti, ma non più di quanto sia necessario per soddisfare queste due condizioni. Tale riduzione non può tuttavia essere superiore del 40% (in lunghezza) rispetto alla dimensione normale dell'etichetta. Se l'imballaggio è troppo piccolo per incollarvi anche l'etichetta ridotta, quest'ultima può essere attaccata alla lampada o allo stesso imballaggio. Tuttavia, se un'etichetta di formato normale viene esposta insieme alla lampada (ad esempio sullo scaffale sul quale è esposta la lampada) la sua affissione sull'imballaggio è facoltativa.

*Colori.*

Versione colorata:

CMGN - ceruleo, magenta, giallo, nero.

Esempio 07X0 = 0% ceruleo, 70% magenta, 100% giallo, 0% nero.

*Frecce.*

A X0X0;

E 70X0;

C 30X0;

D 00X0;

E 03X0;

F 07X0;

G 0XX0.

Contorno colore X070.

Tutto il testo è in nero su sfondo bianco.

ALLEGATO II

SCHEDA

La scheda deve contenere le informazioni specificate per l'etichetta (1).

(1) Quando gli opuscoli illustrativi non sono inclusi, l'etichetta fornita con iI prodotto può essere considerata come la scheda tecnica.

ALLEGATO III

VENDITA PER CORRISPONDENZA
O ALTRO TIPO DI VENDITA A DISTANZA

I cataloghi di vendita per corrispondenza o le altre comunicazioni scritte di cui all'art. 2, paragrafo 4, devono contenere una copia dell'etichetta o le informazioni seguenti, presentate nello stesso ordine:

1) classe di efficienza energetica (allegato I, nota I). Espressa come «Classe di efficienza energetica ... su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)». Se viene utilizzata una tabella, l'informazione può essere espressa in altro modo purché sia chiaro che la scala va da A (efficienza massima) a G (efficienza minima);

2) flusso luminoso della lampada (allegato I, nota II);

3) potenza assorbita (allegato I, nota III);

4) durata nominale media della lampada (allegato I, nota IV). (Se nel catalogo non figura alcuna informazione sulla durata della lampada, questo punto può essere omesso).

ALLEGATO IV

La classe di efficienza energetica di una lampada deve essere determinata come segue:

le lampade sono assegnate alla classe A:

lampade fluorescenti senza alimentatore integrato (le lampade che necessitano di un alimentatore e/o di un altro dispositivo di controllo per essere collegate alla rete):

$W \leq 0.15 \sqrt{\Phi} + 0{,}0097\ \Phi$

Altre lampade

$W \leq 0.24 \sqrt{\Phi} + 0{,}0103\ \Phi$

dove $\Phi$ è il flusso luminoso della lampada;

dove W è la potenza assorbita dalla lampada, espressa in watt.

Se una lampada non è assegnata alla classe A, la potenza di riferimento $W_R$ deve essere calcolata come segue:

$W_R = 0{,}88 \sqrt{\Phi} + 0{,}049\ \Phi$ dove $\Phi > 34$ lumen

$0{,}2\ \Phi$ dove $\Phi \leq 34$ lumen

dove $\Phi$ è il flusso luminoso della lampada.

Si calcola quindi l'indice di efficienza energetica $E_1$ utilizzando la formula:

$E_1 = \frac{W}{W_R} 1$

dove W è la potenza assorbita dalla lampada, espressa in watt.

Le classi di efficienza energetica sono determinate in conformità alla seguente tabella:

| Classe di efficienza energetica | Indice di efficienza energetica $E_1$ |
|---|---|
| B | $E_1 < 60\%$ |
| C | $60\% \leq E_1 < 80\%$ |
| D | $80\% \leq E_1 < 95\%$ |
| E | $95\% \leq E_1 < 110\%$ |
| F | $110\% \leq E_1 < 130\%$ |
| G | $E_1 \geq 130\%$ |

**01A8814**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 luglio 2001.

**Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano».**

## IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
### DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e, in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Grana Padano» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 7 agosto 1998 con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 20 agosto 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alla denominazione protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituto, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 7 agosto 1998 per la denominazione di origine protetta «Grana Padano» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Consiglio di amministrazione del Consorzio per la tutela del formaggio «Grana Padano», con nota del 23 maggio 2001 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione della C.S.Q.A. di Thiene (Vicenza) quale organismo di controllo e certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 ma di aver condizionato la designazione formale agli esiti dell'attività svolta e alla valutazione dell'adeguatezza del piano di controllo vigente concernente la denominazione di origine protetta «Grana Padano»;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Grana Padano» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in novanta giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 7 agosto 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano», registrata con il regolamento della Commissione C.E n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata di novanta giorni a far data dal 20 agosto 2001.

Art. 2

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 agosto 1998.

Roma, 19 luglio 2001

*Il direttore generale reggente:* AMBROSIO

**01A8815**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2001.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Forlì.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica, presso la corte d'appello di Bologna, ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Forlì, nel giorno 29 giugno 2001, causa assemblea del personale, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Forlì, è accertato per il giorno 29 giugno 2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 16 luglio 2001

*Il direttore regionale:* PIRANI

**01A8816**

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2001.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del registro di Ravenna.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, e da ultimo dal D.L.G. del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell'art. 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Vista la nota con la quale il direttore dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del registro di Ravenna, ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 29 giugno 2001, causa inagibilità dell'ufficio, dichiarata dai vigili del fuoco di Ravenna, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento.

Sentito il Garante del contribuente;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del registro di Ravenna, è accertato per il giorno 29 giugno 2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 16 luglio 2001

*Il direttore regionale:* PIRANI

**01A8817**

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2001.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bologna.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica, presso la corte d'appello di Bologna, ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bologna, nel giorno 29 giugno 2001, causa assemblea del personale, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bologna è accertato per il giorno 29 giugno 2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 16 luglio 2001

*Il direttore regionale:* PIRANI

**01A8818**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

**Legge n. 662/1996 - Approvazione dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.** (Deliberazione n. 70/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria delibera del 21 marzo 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1997, n. 105, relativa alla disciplina della programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: «Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che disciplina le competenze proprie del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 7, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che stabilisce che il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici collabori con funzioni di supporto alla predisposizione, all'aggiornamento delle Intese istituzionali di programma e alla verifica della loro attuazione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» (legge finanziaria 1999);

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2000);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001);

Vista la propria delibera del 6 agosto 1999, n. 135, (*Gazzetta Ufficiale* n. 242/1999);

Vista la propria delibera del 6 agosto 1999, n. 142, (*Gazzetta Ufficiale* n. 266/1999);

Vista la propria delibera del 4 agosto 2000, n. 84, (*Gazzetta Ufficiale* n. 268/2000);

Vista la propria delibera del 21 dicembre 2000, n. 138, (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2001);

Vista la nota n. 767/AC N.P.2 del 15 febbraio 2001, con cui la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in ottemperanza a quanto disposto dalla sopracitata delibera n. 84/2000 al punto 1.2.1, comunica di voler destinare l'intera quota compensativa agli interventi infrastrutturali;

Considerato che l'Intesa istituzionale di programma, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella regione o provincia autonoma, è lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la giunta di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti; che l'intesa garantisce l'impegno tra le parti contraenti a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi;

Considerato che dal contesto degli approfondimenti effettuati nell'ambito dell'istruttoria delle Intese istituzionali di programma emerge la necessità di elaborare congiuntamente un quadro comune di interventi di interesse interregionale e, di conseguenza, con significative valenze anche nazionali;

Considerato che con l'intesa vengono indicati gli Accordi di programma quadro da stipularsi tra il Governo e l'esecutivo della regione autonoma;

Esaminato lo schema d'Intesa istituzionale di programma da stipularsi tra il Governo e la giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che lo schema d'Intesa prevede la stipula dei seguenti accordi di programma quadro:

miglioramento dei sistemi di trasporto e di comunicazione - sistema portuale;

valorizzazione delle risorse naturali e ambientali - depurazione acque;

valorizzazione delle risorse umane, culturali e storiche;

sviluppo dei sistemi produttivi locali, industriali e terziari;

miglioramento della qualità delle città, delle istituzioni locali, della vita associata, della sicurezza;

Considerato che, ai sensi della delibera n. 1 del 1° febbraio 2001 con la quale questo Comitato ha formulato il proprio definitivo parere in ordine allo schema di piano generale dei trasporti e della logistica, deve essere assicurata la massima coerenza tra gli accordi di programma quadro relativi ai trasporti ed i contenuti del suddetto piano generale e dei piani di settore o documenti programmatori di pari livello e che in sede di stipula degli accordi stessi di verranno quindi risolti eventuali problemi di coordinamento con i citati documenti programmatori;

Considerato che i parametri e le modalità attraverso i quali determinare le risorse (ordinarie e straordinarie, nazionali e comunitarie) saranno indicati negli accordi di programma quadro o altri strumenti negoziali che saranno stipulati in attuazione della presente Intesa;

Sentita nella seduta del 19 aprile 2001 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvato lo schema dell'Intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, allegato alla presente deliberazione.

Roma, 3 maggio 2001

*Il Presidente delegato:* VISCO

*Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2001*
*Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 142*

**01A8563**

# CIRCOLARI

## AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE 2 agosto 2001, n. **74/E.**

**Nuove modalità di attribuzione del codice fiscale, di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte per i contribuenti non residenti in Italia.**

*Alle ambasciate d'Italia*
*Ai consolati d'Italia*
e, per conoscenza:
*Al Comando generale della Guardia di Finanza*
*Alle direzioni centrali dell'Agenzia delle Entrate*
*Alle direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate*
*Alla Società Generale di Informatica S.p.a.*

L'art. 14 della legge 22 luglio 2000, n. 212, nota come «Statuto del contribuente», stabilisce che ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato siano assicurate le più ampie agevolazioni per ottenere l'attribuzione del codice fiscale, per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento delle imposte.

In attuazione di detta norma, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 luglio 2001 il decreto che definisce le nuove modalità di attribuzione del codice fiscale, di presentazione delle dichiarazioni e di effettuazione dei versamenti per i suddetti contribuenti.

Di seguito si forniscono i necessari chiarimenti sulle nuove procedure.

1. Presentazione delle dichiarazioni e pagamento delle imposte via Internet.

*Soggetti non residenti registrati nell'anagrafe consolare.*

La nuova procedura per l'assegnazione del codice di identificazione personale (PIN) ricalca, per taluni versi, quella già in uso per i contribuenti residenti.

Il codice PIN risulta costituito sempre di 10 cifre: le prime quattro sono rilasciate dall'Agenzia delle entrate per mezzo dei consolati; le altre sei sono fornite dall'Agenzia, via Internet, all'indirizzo http://uniconline.finanze.it del sito Uniconline.

Il contribuente non residente che intenda abilitarsi al servizio per la trasmissione delle dichiarazioni e il pagamento delle imposte on-line deve inoltrare la propria richiesta via web, seguendo le istruzioni presenti nel sito Uniconline, raggiungibile anche dal sito www.agenziaentrate.it

Copia della richiesta deve essere inoltrata anche tramite fax al consolato competente, con la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

L'autorità consolare avrà il compito di controllare le richieste pervenute mediante riscontro con i dati registrati nell'anagrafe consolare, alla quale il contribuente deve essere necessariamente iscritto.

Effettuata tale verifica, il consolato accede, mediante specifica password assegnata, ad un'area riservata del sito Uniconline, nella quale è contenuto l'elenco di tutte le richieste inoltrate.

Per le istanze valide, il consolato, garantendo la riservatezza, recapita agli interessati un'apposita comunicazione, predisposta dalla Agenzia delle entrate, che contiene la prima parte del codice PIN ed una password.

Il cittadino non residente che riceve tale comunicazione dal consolato può accedere al sito Uniconline per ottenere le rimanenti sei cifre e ricostruire, quindi, l'intero Pincode.

*Soggetti temporaneamente non residenti e non registrati nell'anagrafe consolare.*

I soggetti temporaneamente non residenti nel territorio dello Stato e non iscritti all'anagrafe dell'ufficio consolare di riferimento possono inoltrare via web la richiesta di attribuzione del Pincode, così come stabilito al paragrafo precedente.

Per consentire la verifica della propria identità, gli interessati non iscritti nell'anagrafe consolare si dovranno recare personalmente al consolato, esibendo un valido documento di riconoscimento.

Effettuata tale verifica, la procedura per la comunicazione del codice PIN all'interessato è analoga a quella descritta nel paragrafo precedente.

*Caratteristiche tecniche.*

Per effettuare le operazioni fin qui descritte, ciascun consolato deve utilizzare un personal computer con accesso a Internet, dotato di stampante e di browser del tipo Netscape Communicator o Microsoft Internet Explorer (versione 4.X o superiori) o browser equivalenti, dotato delle seguenti caratteristiche tecniche minime:

processore Pentium 100 Mhz o superiore o equivalente;
almeno 32 Mb di memoria RAM (minimo 16 Mb);
scheda grafica compatibile SVGA;
monitor 14" 800 × 600 a 65536 colori.

2. Attribuzione del codice fiscale.

Per richiedere l'attribuzione del codice fiscale i soggetti non residenti devono rivolgersi all'autorità consolare territorialmente competente. Il consolato avrà cura di controllare l'esattezza dei dati anagrafici del soggetto a cui deve essere attribuito il codice fiscale.

I consolati che dispongono di un collegamento telematico con l'INPS e che sono autorizzati ad accedere mediante la funzione «Codici fiscali» al sistema informativo dell'anagrafe tributaria dell'agenzia delle entrate, sono in grado di procedere direttamente all'attribuzione del codice fiscale al richiedente.

I consolati che, pur disponendo del collegamento telematico con l'INPS, non sono abilitati alla procedura di attribuzione del codice fiscale, possono farne

richiesta inoltrando un'istanza via fax all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale sistemi e processi - Ufficio archivio anagrafico, sicurezza e basi dati (fax n. +39065016741), indicando i nominativi ed i codici fiscali degli utenti da abilitare.

Dopo l'abilitazione, l'Agenzia delle entrate invia al consolato richiedente una nota di conferma, contenente anche le istruzioni per l'utilizzo della procedura.

I consolati non abilitati possono comunque inoltrare richiesta ufficiale di attribuzione del codice fiscale all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale sistemi e processi - Ufficio archivio anagrafico, sicurezza e basi dati (fax n. +39065016741), corredata del vigente modello AA4/7 (domanda di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati - persone fisiche).

Al riguardo si fa presente che, se non viene indicato il domicilio in Italia, il tesserino plastificato del codice fiscale viene recapitato, tramite corriere diplomatico, presso il consolato territorialmente competente. Sarà cura dello stesso consolato provvedere al recapito del tesserino all'interessato.

Se viene indicato un domicilio in Italia, il tesserino plastificato del codice fiscale viene recapitato a tale indirizzo. Tuttavia, se esplicitamente richiesto, il tesserino viene inoltrato al consolato per la successiva consegna all'interessato.

Al più presto saranno rese disponibili ai consolati interessati le procedure per effettuare le operazioni di attribuzione del codice fiscale via Internet, per l'utilizzo delle quali verranno diramate le apposite istruzioni operative.

Ciascun consolato avrà cura di fornire ai cittadini residenti nei territori di propria competenza ogni possibile assistenza per la soluzione di problemi che dovessero presentarsi, quali, ad esempio, il mancato recapito della comunicazione contenente la password e le prime quattro cifre del codice PIN.

La presente circolare verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2001

*Il direttore generale della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli esteri*
MARSILI

*Il direttore dell'Agenzia delle entrate*
ROMANO

**01A8863**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 8 agosto 2001*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 0,8763 |
| Yen giapponese | 107,94 |
| Corona danese | 7,4432 |
| Lira Sterlina | 0,61870 |
| Corona svedese | 9,1509 |
| Franco svizzero | 1,5059 |
| Corona islandese | 86,45 |
| Corona norvegese | 7,9580 |
| Lev bulgaro | 1,9463 |
| Lira cipriota | 0,57362 |
| Corona ceca | 33,805 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 246,95 |
| Litas lituano | 3,5052 |
| Lat lettone | 0,5550 |
| Lira maltese | 0,4003 |
| Zloty polacco | 3,6966 |
| Leu romeno | 26078 |
| Tallero sloveno | 219,3279 |
| Corona slovacca | 42,827 |
| Lira turca | 1203200 |
| Dollaro australiano | 1,7010 |
| Dollaro canadese | 1,3441 |
| Dollaro di Hong Kong | 6,8346 |
| Dollaro neozelandese | 2,0822 |
| Dollaro di Singapore | 1,5546 |
| Won sudcoreano | 1121,66 |
| Rand sudafricano | 7,2650 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**01A9074**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Approvazione della delibera in data 28-29 marzo 2001 della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 9PS/81011/COM-L-36 del 16 luglio 2001 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 45/2001/DG/ACONTR assunta dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti nella riunione del 28-29 marzo 2001, con la quale è stato modificato il termine per la comunicazione del reddito professionale ed è stato fissato il nuovo termine di scadenza per il versamento delle eccedenze retributive.

**01A8864**

### Modificazioni allo statuto dell'INARCASSA

Con ministeriale n. 9PS/81018/ING-L-64 del 19 luglio 2001 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera assunta dal Comitato nazionale dei delegati di INARCASSA in data 7-8 marzo 2001, concernente la modifica dell'art. 36, comma 1, dello statuto.

**01A8865**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eprex»

*Estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 595 del 9 luglio 2001*

Specialità medicinale: EPREX.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 1 siringa preriempita da 5000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027015231/M (in base 10), 0TSG1Z (in base 32);

classe «A» nota 12.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 107.500 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 177.400 (I.V.A. inclusa);

confezione: 1 siringa preriempita da 6000 UI/0,6 ml - A.I.C. n. 027015243/M (in base 10), 0TSG2C (in base 32);

classe «A» nota 12.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 129.000 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 212.800 (I.V.A. inclusa);

confezione: 1 siringa preriempita da 8000 UI/0,8 ml - A.I.C. n. 027015268/M (in base 10), 0TSG34 (in base 32);

classe «A» nota 12.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 172.000 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 283.800 (I.V.A. inclusa);

confezione: 6 siringhe preriempite da 500 UI/0,25 ml - A.I.C. n. 027015229/M (in base 10), 0TSG1X (in base 32);

classe «C»;

confezione: 1 siringa preriempita da 7000 UI/0,7 ml - A.I.C. n. 027017256/M (in base 10), 0TSG2S (in base 32);

classe «C»;

confezione: 1 siringa preriempita da 9000 UI/0,9 ml - A.I.C. n. 027017270/M (in base 10), 0TSG36 (in base 32);

classe «C».

La ditta si impegna a non commercializzare le confezioni non ammesse alla rimborsabilità.

Forma farmaceutica: soluzione sterile proteica tamponata per somministrazione endovenosa o sottocutaneo.

Classificazione ai fini della fornitura:

medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta vendibile al pubblico su prescrizione dei centri ospedalieri o dei seguenti specialisti: nefrologo, ematologo, internista, chirurgo, anestesiologo, pediatra, emotrasfusionista, oncolago.

Composizione:

Eprex 500:

principio attivo: 4,2 mcg/0,25 ml di epoetina alfa.

Eprex 5000:

principio attivo: 42 mcg/0,5 ml di epoetina alfa.

Eprex 6000:

principio attivo: 50,4 mcg/0,6 ml di epoetina alfa.

Eprex 7000:

principio attivo: 58,8 mcg/0,7 ml di epoetina alfa.

Eprex 8000:

principio attivo: 67,2 mcg/0,8 ml di epoetina alfa.

Eprex 9000:

principio attivo: 75,6 mcg/0,9 ml di epoetina alfa.

Eccipienti: glicina, sodio cloruro, sodio fosfato monobasico diidrato, sodio fosfato bibasico diidrato, polisorbato 80, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: Cilag AG Schaffhausen Svizzera (flaconi); Vetter Pharma Fertigung GmbH Ravensburg Germania (siringhe).

Confezionato e controllato da Cilag AG Schaffhausen Svizzera.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'anemia associata od insufficienza renale cronica in pazienti adulti e pediatrici in emodialisi e in pazienti adulti in dialisi peritoneale.

Trattamento dell'anemia grave di origine renale accompagnata da sintomi clinici in pazienti adulti con insufficienza renale non ancora sottoposti a dialisi.

Trattamento dell'anemia e riduzione del fabbisogno trasfusionale in pazienti adulti in chemioterapia per tumori solidi, linfoma maligno o mielosa multiplo e a rischio di trasfusione come indicato dallo stato generale del paziente (situazione cardiovascalare anemia preesistente alla chemioterapia).

Eprex può essere usato per aumentare la quantità di sangue autologo in pazienti facenti parte di un programma di predonazione iniziato per evitare l'uso di sangue omologo. L'uso in questa indicazione deve essere valutato alla luce dei rischi di eventi tromboembolici. Il trattamento è indicato solo in pazienti con anemia di grado moderato (Hb 10-13 g/dl [6.2 - 8.1 mmoli/l] nessuna carenza di ferro) se le procedure di conservazione del sangue non sono disponibili o sono insufficienti in caso di intervento elettivo di chirurgia maggiore che richieda un elevato quantitativo di sangue (4 o più 8 unità per le donne o 5 o più unità per gli uomini).

Eprex può essere usato per ridurre l'esposizione a trasfusioni di sangue allogenico in pazienti adulti, che non presentino carenze di ferro, candidati ad interventi maggiori di chirurgia ortopedica elettiva ritenuti ad elevato rischio di complicazioni da trasfusione. L'uso deve essere limitato ai pazienti con anemia di grado moderato (emoglobina 10-13 g/dl), per i quali non sia disponibile un programma di predonazione di sangue autologo, e per i quali si preveda una perdita di sangue moderata (da 900 a 1800 ml).

Nel peri-operatorio devono sempre essere seguite le pratiche di buona gestione del sangue.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A8821**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epoxitin»

*Estratto del decreto AIC/UAC n. 596 del 9 luglio 2001*

Specialità medicinale: EPOXITIN.

Titolare AIC: Janssen Cilag S.A.

Confezioni autorizzate numeri AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 1 siringa preriempita da 5000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027017300/M (in base 10), 0TSJ2N (in base 32);

classe «A» nota 12.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 107.500 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 177.400 (IVA inclusa);

Confezione: 1 siringa preriempita da 6000 UI/0,6 ml - A.I.C. n. 027017312/M (in base 10), 0TSJ3O (in base 32);

classe «A» nota 12.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 129.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 212.800 (IVA inclusa);

confezione: 1 siringa preriempita da 8000 UI/0,8 ml - A.I.C. n. 027017336/M (in base 10), 0TSJ3S (in base 32);

classe «A» nota 12.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 172.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 283.800 (IVA inclusa);

confezione: 6 siringhe preriempite da 500 UI/0,25 ml - A.I.C. n. 027017298/M (in base 10), 0TSJ2L (in base 32);

classe «C»;

confezione: 1 siringa preriempita da 7000 UI/0,7 ml - A.I.C. n. 027017324/M (in base 10), 0TSJ3D (in base 32);

classe «C»;

confezione: 1 siringa preriempita da 9000 UI/0,9 ml - A.I.C. n. 027017348/M (in base 10), 0TSJ44 (in base 32),

classe «C».

La ditta si impegna a non commercializzare le confezioni non ammesse alla rimborsabilità.

Forma farmaceutica: soluzione sterile proteica tamponata per somministrazione endovenosa o sottocutanea.

Classificazione ai fini della fornitura:

medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta vendibile al pubblico su prescrizione dei centri ospedalieri o dei seguenti specialisti: nefrologo, ematologo, internista, chirurgo, anestesiologo, pediatra, emotrasfusionista, oncologo.

Composizione:

Epoxitin 500:

principio attivo: 4,2 mcg/0,25 ml di epoetina alfa;

Epoxitin 5000:

principio attivo: 42 mcg/0,5 ml di epoetina alfa;

Epoxitin 6000:

principio attivo: 50,4 mcg/0,6 ml di epoetina alfa;

Epoxitin 7000:

principio attivo: 58,8 mcg/0,7 ml di epoetina alfa;

Epoxitin 8000:

principio attivo: 67,2 mcg/0,8 ml di epoetina alfa;

Epoxitin 9000:

principio attivo: 75,6 mcg/0,9 ml di epoetina alfa;

Eccipienti: glicina, sodio cloruro; sodio fosfato monobasico diidrato, sodio fosfato bibasico diidrato, polisorbato 80, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: Cilag AG Schaffhausen Svizzera (flaconi); Vetter Pharma Fertigung GmbH Ravensburg Germania (siringhe).

Confezionato e controllato da Cilag AG Schaffhausen, Svizzera.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'anemia associata ad insufficienza renale cronica in pazienti adulti e pediatrici in emodialisi e in pazienti adulti in dialisi peritoneale;

trattamento dell'anemia grave di origine renale accompagnata da sintomi clinici in pazienti adulti con insufficienza renale non ancora sottoposti a dialisi;

trattamento dell'anemia e riduzione del fabbisogno trasfusionale in pazienti adulti in chemioterapia per tumori solidi, linfoma maligno o mielosa multiplo e a rischio di trasfusione come indicato dallo stato generale del paziente (situazione cardiovascolare anemia preesistente alla chemioterapia).

Epoxitin può essere usato per aumentare la quantità di sangue autologo in pazienti facenti parte di un programma di predonazione iniziato per evitare l'uso di sangue omologo. L'uso in questa indicazione deve essere valutato alla luce dei rischi di eventi tromboembolici. Il trattamento è indicato solo in pazienti con anemia di grado moderato (Hb 10-13 g/dl [6.2 - 8.1 mmoli/l] nessuna carenza di ferro) se le procedure di conservazione del sangue non sono disponibili o sono insufficienti in caso di intervento elettivo di chirurgia maggiore che richieda un elevato quantitativo di sangue (4 o più 8 unità per le donne o 5 o più unità per gli uomini).

Epoxitin può essere usato per ridurre l'esposizione a trasfusioni di sangue allogenico in pazienti adulti, che non presentino carenze di ferro, candidati ad interventi maggiori di chirurgia ortopedica elettiva ritenuti ad elevato rischio di complicazioni da trasfusione. L'uso deve essere limitato ai pazienti con anemia di grado moderato (emoglobina 10-13 g/dl), per i quali non sia disponibile un programma di predonazione di sangue autologo, e per i quali si preveda una perdita di sangue moderata (da 900 a 1800 ml).

Nel peri-operatorio devono sempre essere seguite le pratiche di buona gestione del sangue.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A8823**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Globuren»

*Estratto del decreto AIC/UAC n. 598 del 19 luglio 2001*

Specialità medicinale GLOBUREN.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag GmbH Raiffeisenstrasse 8 - 41470 Neuss Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 1 siringa preriempita da 5000 UI/0,5 ml;

A.I.C. n. 027296235/M (in base 10), 0U10HC (in base 32);

classe «A» nota 12.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in lire 107.500 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di lire 177.400 (IVA inclusa);

confezione: 1 siringa preriempita da 6000 UI/0,6 ml;

A.I.C. n. 027296247/M (in base 10), 0U10HR (in base 32);

classe «A» nota 12.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in lire 129.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 212.800 (IVA inclusa);

confezione: 1 siringa preriempita da 8000 UI/0,8 ml;

A.I.C. n. 027296262/M (in base 10), 0U10J6 (in base 32);

classe «A» nota 12.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 172.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 283.800 (IVA inclusa);

confezione: 6 siringhe preriempite da 500 UI/0,25 ml;

A.I.C. n. 027296274/M (in base 10), 0U10JL (in base 32);

classe «C»;

confezione: 1 siringa preriempita da 7000 UI/0,7 ml;

A.I.C. n. 027296250/M (in base 10), 0U10HU (in base 32);

classe «C»;

confezione: 1 siringa preriempita da 9000 UI/0,9 ml;

A.I.C. n. 027296223/M (in base 10), 0U10GZ (in base 32);

classe «C».

La ditta si impegna a non commercializzare le confezioni non ammesse alla rimborsabilità.

Forma farmaceutica: soluzione sterile proteica tamponata per somministrazione endovenosa o sottocutanea.

Classificazione ai fini della fornitura:

medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta vendibile al pubblico su prescrizione dei centri ospedalieri o dei seguenti specialisti: nefrologo, ematologo, internista, chirurgo, anestesiologo, pediatra, emotrasfusionista, oncologo.

Composizione:

Globuren 500:

principio attivo: 4,2 mcg/0,25 ml di epoetina alfa;

Globuren 5000:

principio attivo: 42 mcg/0,5 ml di epoetina alfa;

Globuren 6000:

principio attivo: 50,4 mcg/0,6 ml di epoetina alfa;

Globuren 7000:

principio attivo: 58,8 mcg/0,7 ml di epoetina alfa;

Globuren 8000:

principio attivo: 67,2 mcg/0,8 ml di epoetina alfa;

Globuren 9000:

principio attivo: 75,6 mcg/0,9 ml di epoetina alfa.

Eccipienti: glicina, sodio cloruro, sodio fosfato monobasico diidrato, sodio fosfato bibasico diidrato, polisorbato 80, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: Cilag AG Schaffhausen Svizzera (flaconi); Vetter Pharma Fertigung GmbH Ravensburg Germania (siringhe).

Confezionato e controllato da Cilag AG Schaffhausen Svizzera.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'anemia associata ad insufficienza renale cronica in pazienti adulti e pediatrici in emodialisi e in pazienti adulti in dialisi peritoneale.

Trattamento dell'anemia grave di origine renale accompagnata da sintomi cIinici in pazienti adulti con insufficienza renale non ancora sottoposti a dialisi.

Trattamento dell'anemia e riduzione del fabbisogno trasfusionale in pazienti adulti in chemioterapia per tumori solidi, linfoma maligno o mielosa multiplo e a rischio di trasfusione come indicato dallo stato generale del paziente (situazione cardiovascolare anemia preesistente alla chemioterapia).

Globuren può essere usato per aumentare la quantità di sangue autologo in pazienti facenti parte di un programma di predonazione iniziato per evitare l'uso di sangue omologo. L'uso in questa indicazione deve essere valutato alla luce dei rischi di eventi tromboembolici. Il trattamento è indicato solo in pazienti con anemia di grado moderato (Hb 10-13 g/dl [6.2 - 8.1 mmoli/l] nessuna carenza di ferro) se le procedure di conservazione del sangue non sono disponibili o sono insufficienti in caso di intervento elettivo di chirurgia maggiore che richieda un elevato quantitativo di sangue (4 o più 8 unità per le donne o 5 o più unità per gli uomini).

Globuren può essere usato per ridurre l'esposizione a trasfusioni di sangue allogenico in pazienti adulti, che non presentino carenze di ferro, candidati ad interventi maggiori di chirurgia ortopedica elettiva ritenuti ad elevato rischio di complicazioni da trasfusione. L'uso deve essere limitato ai pazienti con anemia di grado moderato (emoglobina 10-13 g/dl), per i quali non sia disponibile un programma di predonazione di sangue autologo, e per i quali si preveda una perdita di sangue moderata (da 900 a 1800 ml).

Nel peri-operatorio devono sempre essere seguite le pratiche di buona gestione del sangue.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A8822**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

**Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno».**

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla giunta regionale delle Marche in data 31 maggio 2001 intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, successivamente modificata con decreti ministeriali 22 settembre 1997 e 16 ottobre 1997;

Vista la nota dell'assessorato agroalimentare, forestazione, caccia e pesca, trasporti e viabilità, della regione Marche, pervenuta in data 13 giugno 2001, con la quale viene richiesto al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di esprimere con urgenza un parere sulla introduzione della tipologia «"Rosso Piceno" Sangiovese», in attesa che l'iter procedurale sul complesso delle modifiche richieste e relative al disciplinare di produzione «Rosso Piceno» segua il suo naturale corso istruttorio;

Considerati i motivi tecnici, le difficoltà dei viticoltori, la realtà della viticoltura della regione, nonché il parere favorevole della regione stessa sulla predetta istanza di modifica e relativa alla tipologia «"Rosso Piceno" Sangiovese»;

Considerato che per il vino «Rosso Piceno» l'utilizzo del vitigno Sangiovese è tradizionale della zona;

Ritenuto che tale riconoscimento sia rispettoso sia degli interessi del consumatore, essendo obbligatorio in etichetta l'indicazione del nome del vitigno Sangiovese, sia gli interessi dei produttori;

Ha espresso:

nella riunione del 18 luglio 2001, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati, vista l'imminenza della campagna vitivinicola 2001/2002, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ROSSO PICENO» SANGIOVESE

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Rosso Piceno», con riferimento al vitigno Sangiovese, è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti nei successivi articoli del presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» Sangiovese deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese: minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di coltivazione.

Art. 3.

La zona di produzione è quella definita dal disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» approvato con decreto ministeriale 22 settembre 1997 e successive modifiche.

Art. 4.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» Sangiovese un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00 % vol.

Art. 5.

Le norme per la vinificazione sono quelle stabilite dal disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» approvato con decreto ministeriale 22 settembre 1997 e successive modifiche.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» Sangiovese deve rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: armonico, gradevolmente asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

Art. 7.

Le norme per l'etichettatura, la designazione e presentazione del vino, sono quelle dettate dal disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» approvato con decreto ministeriale 22 settembre 1997 e successive modifiche.

Gli articoli 1, 2, 4 e 6 del presente disciplinare di produzione vanno ad integrare i rispettivi articoli del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Rosso Piceno», approvato con decreto ministeriale 22 settembre 1997 e successive modifiche.

**01A8819**

# COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

**Accordo nazionale del 1º marzo 2001, per la regolamentazione dell'esercizio delle astensioni nel settore dell'igiene urbana ambientale, stipulato tra Federambiente, Fise, e le organizzazioni sindacali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL-CISAL e UGL-IG.AMB. valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 01/31 del 19 aprile 2001.**

SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
E/O SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ

Codice di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti alle attività individuate dal campo di applicazione del CCNL unico di settore.

Individuazione e modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

Art. 1.

*Tentativo preventivo di conciliazione*

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, prima della proclamazione dello sciopero le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione della allegata procedura di raffreddamento e di conciliazione per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività.

Art. 2.

*Proclamazione e preavviso*

L'effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro è preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine dell'astensione nonché l'indicazione dell'estensione territoriale della stessa.

La proclamazione scritta è trasmessa, a cura del competente livello sindacale, con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data dell'effettuazione dello sciopero, sia all'impresa che all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146/1990.

In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta è fatta pervenire dalle OO.SS. Nazionali alle Associazioni nazionali datoriali di categoria che provvedono a trasmetterla alle imprese. In tal caso, le OO.SS. sono tenute ad osservare un preavviso di almeno 12 giorni.

Art. 3.

*Durata*

Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non può superare la durata di una giornata di lavoro.

Le astensioni successive alla prima e relative alla stessa vertenza non possono superare la durata di due giornate di lavoro.

Le astensioni dal lavoro - anche in occasione del primo sciopero - di durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgono in un unico periodo di durata continuativa e, comunque, sono effettuate all'inizio o al termine di ogni singolo turno in modo da contenere al minimo possibile i disagi per l'utenza.

Art. 4.

*Intervallo tra successive astensioni dal lavoro*

Tra l'effettuazione di un'astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva - anche riferita alla medesima vertenza e anche se proclamata da OO.SS. diverse - è assicurato un intervallo di almeno 3 giorni.

Art. 5.

*Periodi di franchigia ed esclusioni*

I periodi di franchigia nei quali non possono essere effettuati scioperi sono individuati come segue:

la giornata precedente e quella seguente un giorno festivo infrasettimanale non lavorato;

dal 15 dicembre al 6 gennaio;

dal lunedì precedente la Pasqua fino alla domenica successiva;

le ferie estive per un periodo di sei settimane, di norma dal 15 luglio al 31 agosto;

dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale, le giornate di consultazione elettorale regionale e amministrativa, nonché le giornate di consultazione politica suppletiva e le giornate di consultazione regionale e amministrativa parziale.

Il giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella franchigia.

In occasione di manifestazioni a carattere nazionale, limitatamente alla zona interessata, o a carattere internazionale non sono effettuati scioperi nelle città in cui tali eventi si svolgono e per la durata degli stessi.

Non è consentito lo sciopero per singoli livelli, profili o categorie professionali, né lo sciopero a oltranza, o per singoli segmenti dell'intero ciclo del servizio, o a scacchiera, o lo sciopero bianco.

Art. 6.

*Sospensione dello sciopero*

Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, tali da richiedere l'immediata ripresa del servizio.

Art. 7.

*Adempimenti dell'impresa e normalizzazione del servizio*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, l'impresa, almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro, provvede a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, in relazione alla proclamazione sindacale di cui al precedente art. 2, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi.

In caso di servizio appaltato, la comunicazione di cui sopra è indirizzata dall'impresa anche al committente.

L'impresa ha altresì l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di Garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonché le cause di insorgenza dei conflitti.

Le inadempienze di cui ai commi 1 e 3 sono sanzionate a norma dell'art. 4, commi 4 e seguenti, della legge n. 146/1990.

Al fine di consentire all'impresa di garantire e rendere nota all'utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità della ripresa del servizio, così come indicati nella proclamazione dello sciopero. Conseguentemente, non devono essere assunte iniziative che pregiudichino tale ripresa e i dipendenti devono assicurare, anche con il ricorso al lavoro supplementare o straordinario, secondo le norme del CCNL, la disponibilità adeguata a consentire la pronta normalizzazione del servizio.

Art. 8.

*Individuazione delle prestazioni indispensabili*

Si considerano prestazioni indispensabili ai sensi dell'art. 2 della legge n. 146/1990 quelle relative a:

*a)* raccolta e trasporto dei rifiuti definiti pericolosi ai sensi della normativa vigente di legge;

*b)* raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati pertinenti a:

utenze scolastiche;

mense pubbliche e private di enti assistenziali;

ospedali - case di cura - comunità terapeutiche (compreso lo spazzamento della viabilità interna);

ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi;

stazioni ferroviarie, marittime, aeroportuali;

caserme;

carceri.

*c)* Pulizia (spazzamento, raccolta dei rifiuti e lavaggio): dei mercati; delle aree di sosta attrezzate; delle aree di grande interesse turistico museale in misura non superiore al 20% delle aree dei centri storici così come individuate dai piani regolatori dei comuni;

*d)* trasporto, svuotamento dei mezzi di raccolta e trattamento negli impianti, comprese le discariche, dei rifiuti derivanti dalle prestazioni indispensabili e da altri mezzi eventualmente in servizio, avuto riguardo al personale strettamente necessario alla loro effettuazione e alle caratteristiche tecniche dell'impianto, con la salvaguardia dell'erogazione di energia elettrica e/o termica nei servizi a rete;

*e)* trattamento delle acque negli impianti di potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione;

*f)* raccolta delle siringhe, nonché disinfestazione, derattizzazione e disinfezione per casi urgenti e su segnalazione dell'autorità sanitaria e per ogni altro caso che sia oggetto di ordinanza emessa da parte dell'autorità sanitaria e/o di pubblica sicurezza;

*g)* servizio di pronto intervento da parte delle officine per l'assistenza ai mezzi ed ai macchinari in servizio;

*h)* ripristino delle condizioni di sicurezza e dell'agibilità stradale a seguito di frane, nevicate, allagamenti e ostruzioni di reti fognarie;

*i)* presidio di pronto intervento;

*j)* servizio di vigilanza e di pronto intervento relativamente alla sicurezza dei cantieri e alla gestione degli immobili delle ATER;

*k)* attività funerarie (con riferimento all'Accordo 29 luglio 1991 per gli addetti ai servizi funerari nonché al decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990);

*l)* altre attività eventualmente svolte dalle imprese in applicazione dell'accordo regioni - enti locali 6/7/1995, che rientrino nel campo di applicazione dell'art. 1 della legge n. 146/1990.

Art. 9

*Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili*

*A)* Le prestazioni indispensabili, di cui al precedente art. 8, saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa effettuazione.

L'impresa predispone il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, come sopra individuate, e le relative quote di personale, in attuazione di quanto stabilito al precedente comma, entro venti giorni dalla valutazione di idoneità del presente codice da parte della commissione di garanzia.

Il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili predisposto dall'impresa è oggetto di informazione e di esame preventivi tra l'impresa stessa e la RSU o, in mancanza, le RSA, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di 20 giorni di cui al comma precedente.

In caso di rilevante dissenso le parti potranno adire il prefetto che deciderà sulla materia.

Il piano definito resta valido fino a quando non si renda necessario modificarlo, a seguito di variazioni della gamma delle prestazioni indispensabili nazionalmente individuate. In tal caso, l'impresa reitera la procedura di cui ai commi 2 e seguenti.

Laddove esistano intese ed accordi collettivi relativi alla individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi gli stessi saranno oggetto di riesame e modifica consensuale entro 30 giorni.

*B)* Ai fini della predisposizione del piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, i criteri di individuazione dei lavoratori da adibire alle prestazioni stesse sono i seguenti:

*a)* ordine alfabetico per categorie omogenee di lavoratori professionalmente idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti alle prestazioni da erogare;

*b)* individuazione prioritaria dei lavoratori che, nella rotazione secondo l'ordine alfabetico, non sono stati utilizzati in precedenti astensioni, a partire dalla data di applicazione del presente Codice di regolamentazione.

Non sono inseriti nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, di cui al comma precedente, i lavoratori in riposo o in ferie qualora l'astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti. In occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto.

Non sono inseriti, altresì, nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili i rappresentanti delle RSU o, in mancanza, delle RSA e/o delle OO.SS. proclamanti lo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche del servizio e delle tutele di cui all'art. 10.

L'impresa rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente Codice di regolamentazione.

I preposti aziendali o i loro sostituti provvedono ad affiggere nei luoghi di lavoro l'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili almeno 5 giorni di calendario prima dello sciopero, con indicazione dei nominativi del personale stesso e i compiti specifici relativi alla copertura delle prestazioni di cui all'art. 8.

Qualora alla data dello sciopero i lavoratori indicati nel piano dei servizi risultino assenti per malattia o infortunio, l'impresa procederà a chiamare i dipendenti immediatamente successivi in elenco, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

L'impresa dà tempestiva comunicazione alle RSU, o in mancanza alle RSA, degli adempimenti di cui ai tre commi precedenti, consegnando altresì alle stesse copia dell'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili.

Art. 10.

*Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi*

Il personale di cui al precedente art. 9 garantisce la sicurezza degli utenti, quella dei lavoratori nonché la salvaguardia dell'integrità degli impianti, dei macchinari e dei mezzi.

Art. 11.

*Astensione collettiva dal lavoro straordinario*

Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di Garanzia il 19 novembre 1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 3) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario.

Art. 12.

*Campo di applicazione*

Il presente codice di regolamentazione si applica a tutti i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o alla collettività, indipendentemente dalla forma giuridica dell'impresa o dell'ente.

Il codice predetto, relativamente all'erogazione delle prestazioni indispensabili e all'individuazione dei lavoratori che debbono garantirle, attua quanto richiesto dalla legge n. 146/1990.

Art. 13.

*Salvaguardia delle prestazioni indispensabili in atto*

Le prestazioni indispensabili ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 9 già garantite, determinate dalle specificità e dalle esigenze del territorio, possono essere erogate alla stregua dei limiti previsti dall'art. 13, comma 1, lett. *a)*, legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000.

Art. 14.

*Norme sanzionatorie*

In ottemperanza all'art. 4, comma 1, della legge n. 146/1990, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente codice di regolamentazione o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni disciplinari, di cui al vigente CCNL, proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, fatti salvi i provvedimenti di competenza della Commissione di Garanzia di cui agli articoli 4 e seguenti.

---

Allegato: Procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge 146/1990.

---

Il presente Codice di regolamentazione è trasmesso a cura delle Associazioni datoriali alla Commissione di Garanzia, per la valutazione di idoneità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2, 12, 13, 19 della legge n. 146/1990.

ALLEGATO ALL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 146/1990.

Art. 1.

Fermo restando che l'interpretazione delle norme del CCNL e degli accordi nazionali è di competenza esclusiva delle parti nazionali stipulanti secondo le modalità specificate dal CCNL medesimo, le controversie collettive - con esclusione di quelle relative ai provvedimenti disciplinari - sono soggette alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione, finalizzata alla prevenzione e/o alla composizione dei conflitti.

Art. 2.

*A)* Livello aziendale

La titolarità dell'iniziativa di attivare, a livello aziendale, la presente procedura è riservata alla RSU, o in mancanza alle R.S.A., costituite nell'ambito delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente, cui sia stato conferito specifico mandato.

La richiesta di esame della questione, che è causa della controversia collettiva, è formulata dalla RSU o, in mancanza, dalle predette RSA, tramite la presentazione alla direzione aziendale di apposita domanda scritta che deve contenere l'indicazione dei motivi della controversia collettiva e/o della norma del CCNL o dell'accordo collettivo nazionale o aziendale in ordine alla quale si intende proporre reclamo.

Entro due giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione aziendale convoca la RSU o, in mancanza, le predette RSA per l'esame di cui al comma precedente.

Questa fase è ultimata entro i cinque giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, viene rimesso in copia al superiore livello territoriale.

*B)* Livello territoriale

Entro due giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede aziendale, i rappresentanti dell'Associazione datoriale convocano le competenti strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente per l'esame della questione che è causa della controversia collettiva.

Questa fase è ultimata entro i sei giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, viene rimesso in copia al superiore livello nazionale.

*C)* Livello nazionale

Entro cinque giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede territoriale, l'Associazione datoriale convoca le competenti OO.SS. nazionali di categoria per l'esame della questione che è causa della controversia collettiva.

Questa fase è ultimata entro i sette giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale conclusivo della intera procedura.

Art. 3.

Al fine di garantire la continuità del servizio, l'attivazione della procedura sospende le iniziative delle parti eventualmente adottate. Analogamente, fino alla conclusione della presente procedura, i lavoratori iscritti non possono adire l'autorità giudiziaria sulle questioni oggetto della controversia, né da parte dei competenti livelli sindacali si possono proclamare agitazioni di qualsiasi tipo e da parte aziendale non viene data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.

Art. 4.

Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la convocazione non vi ottemperi rispettivamente nei termini di cui all'art. 2, lettere *A)*, lettera *B)*, lettera *C)*, la presente procedura è ultimata. Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del termine relativo, la disposizione di cui all'art. 3 cessa di trovare applicazione.

Art. 5.

I soggetti competenti per livello a svolgere l'esame della questione che è causa della controversia collettiva hanno comunque facoltà - in coerenza con il fine di cui all'art. 1 - di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il relativo termine di durata.

Art. 6.

Ognuno dei soggetti competenti a svolgere l'esame della questione che è causa della controversia collettiva a livello territoriale ha altresì facoltà di non esperire il superiore livello, dandone comunicazione alle Organizzazioni nazionali datoriali e sindacali. In tal caso, la presente procedura è ultimata e, conseguentemente, a partire dal giorno seguente la data di conclusione dell'esame della predetta questione, la disposizione di cui all'art. 3 cessa di trovare applicazione.

Art. 7.

Le parti si danno atto di aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 in merito alla definizione della procedura contrattuale di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, la quale deve essere osservata in ogni caso da tutte le parti interessate.

Art. 8.

Fatte salve le disposizioni degli accordi interconfederali CISPEL e CONFINDUSTRIA relativi alle procedure di rinnovo del CCNL, nei casi di controversia collettiva di competenza delle OO.SS. nazionali la procedura di raffreddamento e conciliazione, da seguire ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, è la seguente:

1) Entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta di incontro formulata dalle OO.SS. nazionali, le Associazioni nazionali datoriali convocano le relative segreterie per l'esame della questione che è causa della controversia collettiva.

2) Questa fase si esaurisce entro i sette giorni successivi al primo incontro.

Qualora le parti non convengano di prorogarne i termini di durata, la procedura è ultimata.

3) Per l'intera durata della procedura, resta fermo quanto previsto dal precedente art. 3.

4) Qualora il soggetto competente a promuovere la convocazione non vi ottemperi nei termini suddetti la presente procedura è da considerarsi ultimata.

5) Per l'intera durata della procedura, resta fermo quanto previsto dal precedente art. 3.

**01A8573**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, recanti il trasferimento alla regione di beni immobili dello Stato».** (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 21 giugno 2001).

Nell'«ALLEGATO *A*» (previsto dall'art. 1, comma 1) - Elenco dei beni immobili appartenenti allo Stato e situati nel territorio del Friuli-Venezia Giulia da trasferire alla regione - al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella suddetta *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni, in corrispondenza delle sotto elencate pagine:

alla pag. 6, prima colonna, sotto provincia di Trieste, comune di Trieste, al decimo rigo, il numero «*2567*» è sostituito con il numero «*2767*»;

alla pag. 6, seconda colonna, sotto provincia di Pordenone, comune di San Giorgio della Richinvelda, al primo rigo, la parola «*caserma*» deve essere sostituita con la parola «*casermetta*»;

alla pag. 6, seconda colonna, sotto provincia di Gorizia:

al comune di Capriva del Friuli, al secondo rigo, la lettera «*U*» deve essere sostituita con la lettera «*V*»;

al comune di San Lorenzo Isontino, al terzo rigo, dopo la parola «*mq*» inserire le seguenti: «*132 ) e 675/14 (seminativo cl.5 di mq*»;

al comune di Grado, al settimo rigo, la parola «*Colmora*» deve essere sostituita dalla parola «*Colmata*», e la lettera «*u*» deve essere sostituita dalla lettera «*n.*» e al decimo rigo, il numero «*/2*» deve essere sostituito con «*/3*»;

alla pag. 7, sotto provincia di Udine:

alla prima colonna:

al comune di Bertiolo, al primo rigo, la parola «*posto*» deve essere sostituita con la parola «*posta*»;

al comune di Moggio Udinese, al sedicesimo rigo, dopo il numero «*464*» inserire il numero «*465*»;

alla seconda colonna:

al comune di Osoppo, al quarto rigo, il numero arabo citato dopo la barra: «*/1*» deve essere sostituito dal numero romano «*/I*»;

al comune di Palmanova, al ventiduesimo rigo, la parola «*Comer*» deve essere sostituita dalla parola «*Corner*»;

alla pag. 8:

alla prima colonna:

al comune di Resia, al quarto rigo, la parola «*prato*» deve essere scritta con lettera iniziale maiuscola, ovvero : «*Prato*»;

al comune di San Giorgio di Nogaro, alla fine, dopo il secondo rigo, aggiungere il bene demaniale «*Caserma Margareth*» che pertanto deve essere eliminato dal primo rigo del comune successivamente citato San Giovanni al Natisone;

alla seconda colonna:

al comune di Gemona del Friuli, alla fine, dopo l'ottavo rigo, aggiungere il bene demaniale «*Area Laser*» che pertanto deve essere eliminato dal primo rigo del comune successivamente citato Moruzzo;

al comune di Pontebba, al quattordicesimo rigo, le parole «*mappa 2*» devono essere eliminate e al quindicesimo rigo, la parola «*Bornbas*» deve essere sostituita dalla parola «*Bombas*»;

alla pag. 9:

alla prima colonna, al comune di Tolmezzo, al trentunesimo rigo, dopo il numero «*73*» inserire quanto segue: «*382 e 384; Part. 7393 - fg. 73*»;

alla seconda colonna, al quattordicesimo rigo, le parole «*mapp. 75*» devono essere eliminate e al ventiseiesimo rigo, il numero «*117*» deve essere sostituito dal numero «*187*»;

alla pag. 10, seconda colonna, al comune di Tarcento, al primo rigo, la parola «*Urli*» deve essere sostituita dalla parola «*Urlì*», con l'accento.

**01A8901**

**Comunicato relativo alla deliberazione 4 aprile 2001 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante: «Riparto fondi ai comuni terremotati - Legge 23 gennaio 1992, n. 32 - Legge 23 dicembre 2000, n. 388. (Deliberazione n. 46/2001)».** (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 25 giugno 2001).

Nelle premesse alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicate nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 39, prima colonna, al secondo capoverso, dove è scritto: «... nella legge 31 dicembre 1996, n. 677, art. *1-ter* ...», leggasi: «... nella legge 31 dicembre 1996, n. 677, art. *11-ter ...».*

**01A8905**

**Comunicato relativo all'ordinanza del 25 luglio 2001 del Ministero dell'interno, recante: «Disposizioni varie di protezione civile. (Ordinanza n. 3144)».** (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 30 luglio 2001).

Nell'ordinanza citata in epigrafe, alla pag. 10 della suddetta *Gazzetta Ufficiale*, prima colonna, subito dopo il titolo e prima delle premesse, dove è scritto: «IL MINISTRO DELL'INTERNO - *DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE*», leggasi: «IL MINISTRO DELL'INTERNO».

**01A8881**

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651184/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.